

CXLVIII.

2ª TORNATA DI VENERDÌ 29 GIUGNO 1888

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Seguito della discussione del disegno di legge sui provvedimenti finanziari — Discorrono i deputati Saporito, Della Rocca, Colombo, Benedini, Faina, Prinetti, Cambray-Digny, Costa Andrea, Seismit-Doda, il relatore deputato Lucca, ed il ministro delle finanze — Approvansi gli articoli dal 7 al 21 — Approvasi un ordine del giorno proposto dal deputato Colombo. — Il deputato Carmine presenta la relazione intorno al disegno di legge per l'ordinamento delle Casse di risparmio. — Il presidente comunica il risultamento della votazione a squittinio segreto sul disegno di legge per l'insequestrabilità degli stipendi.*

La seduta comincia alle 2.25 pomeridiane.

Quartieri, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente seduta pomeridiana, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

Petizione.

4330. Le Giunte municipali di Arezzo e di Piacenza consentono nella petizione n. 4318 della Giunta municipale di Parma, relativa all'ordinamento finanziario delle provincie.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pasquali.

Pasquali. Chiedo che piaccia alla Camera di dichiarare d'urgenza la petizione (n. 4330) della città di Piacenza, relativa ai ratizzi, di cui è parola nella legge comunale e provinciale. Chiedo inoltre che questa petizione sia trasmessa alla Commissione che ha esaminato la legge comunale e provinciale.

(L'urgenza è ammessa).

Presidente. Questa petizione farà il corso prescritto dal Regolamento.

Votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge per insequestrabilità di stipendi.

Presidente. Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge approvato, per alzata e seduta, questa mattina: Estensione della insequestrabilità dello stipendio a favore degli impiegati dei comuni, delle provincie e delle Opere pie.

Si faccia la chiama.

De Seta, segretario, fa la chiama.

Presidente. Si lasceranno le urne aperte e si procederà nell'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge per provvedimenti finanziari.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: Convalidazione del regio decreto 10 febbraio 1888, n. 5119, sui dazi dei cereali, ed altri provvedimenti finanziari.

La Camera rammenterà che la discussione rimase sospesa all'articolo 7.

Esaurita questa discussione passeremo alla lettura dell'allegato C che a questo articolo si riferisce.

Spetta di parlare all'onorevole Saporito.

Saporito. Di tutti gli oratori che hanno preso a parlare su questi provvedimenti finanziari, solamente l'onorevole Colombo, l'onorevole Seismit-Doda e l'onorevole Cambray-Digny si sono occupati della questione degli alchools.

Io mi associo a molte delle loro idee: credo che il ministro e la Commissione avrebbero dovuto profittare di questa occasione per rivedere tutta la legge degli alchools e tentare una riforma; ma il Ministero e la Commissione si sono limitati ad aumentare la tassa di fabbricazione ed a proporre qualche provvedimento per frenare il contrabbando.

Trattasi infatti di un vero aumento di tassa di fabbricazione nel presente disegno di legge. Benchè ci si viene a parlare di una tassa di vendita, noi ci troviamo di fronte ad un vero aumento di quella che finora ha colpito gli alchools nel momento della loro produzione.

Quali saranno le conseguenze di questi provvedimenti?

Gli oratori che mi hanno preceduto, hanno dimostrato, con cifre alla mano e con molti importanti argomenti che noi andiamo di contro ad un aumento del contrabbando, ad un deperimento nel consumo, e quindi come ultimo risultato ad una minore entrata per l'erario.

Nè si dica che a frenare il contrabbando si sia già pensato, proponendo speciali provvedimenti in questa legge. Quando la tassa diventa così alta, quando da 180 lire ad ettolitro si porta a 255, noi non facciamo altro che eccitare maggiormente il contrabbando. Noi abbiamo visto gli effetti dell'aumento della tassa a 180 lire all'ettolitro: il contrabbando è cresciuto, e in quest'anno l'erario introiterà circa 11 o 12 milioni di meno.

Oggi noi esacerbiamo ancora la tassa: gli effetti saranno ancora più gravi ed invece di avere un'entrata maggiore come sperano il ministro e la Commissione avremo un'altra grande disillusione nell'interesse delle nostre finanze.

Io credo che l'onorevole ministro e la Commissione non volendo accingersi a fare una riforma avrebbero dovuto almeno limitarsi questa volta a proporre solamente i mezzi per frenare il contrabbando, lasciando la tassa quale essa si è, cioè di lire 180 per ettolitro. Allora si avrebbe potuto avere un aumento; e se non si sarebbero

ottenuti i 15 milioni che l'onorevole ministro si è prefisso d'introdurre coll'aumento della tassa, si sarebbe forse ottenuto l'aumento di 10 milioni; e di ciò egli avrebbe potuto essere ben contento.

Ma oltre a tutte queste ragioni che sono state dette dagli altri oratori, io vorrei esporne un'altra importantissima, per la quale e l'onorevole ministro e la Commissione non avrebbero dovuto esacerbare la tassa esistente sugli alchools.

Questa tassa sulla produzione degli alchools ebbe origine in altri tempi e si svolse quando l'industria enologica non aveva le sofferenze che oggi ha. A misura che crebbe la tassa e crebbero le difficoltà fiscali la distillazione dei vini andò sempre diminuendo, supplendosi con la distillazione di altre materie, per esempio di cereali, e all'alcool del vino successe nel consumo l'alcool industriale. I produttori del vino che trovavano il loro tornaconto a vendere il loro prodotto grezzo, abbandonarono la distillazione e si rassegnarono di fronte ad una nuova situazione, creata dalle esigenze fiscali.

Ma oggi le circostanze sono mutate; non sono più quelle che erano quando s'introdusse questa tassa sulla produzione degli alchools e quando essa si svolse con gli ulteriori aumenti. Oggi noi abbiamo un rinvilio enorme dei prezzi del vino, e quindi l'alcool e gli altri distillati dovrebbero essere in alcune contrade e in certe date condizioni il primo prodotto della terra, e da un Governo illuminato si dovrebbero togliere tutti gli ostacoli che impediscono la libera trasformazione dei vini.

Questo mi pare che sia molto evidente. Si possono presentare degli argomenti più o meno importanti per provare che l'aumento della tassa possa o non possa eccitare al contrabbando. Si possono portare degli argomenti in un senso o in un altro su di altri punti della questione; ma su questo punto io credo che tutti dobbiamo convenire: cioè che oggi, allo stato in cui ci troviamo, con un grande eccesso di produzione, oggi la libera trasformazione dei vini non dovrebbe trovare ostacolo in nessuna legge, in nessun provvedimento.

Quindi io presento un ordine del giorno col quale s'invita il ministro a studiare, al più presto possibile, una riforma del regime degli alchools, ed a presentare una legge, con la quale, invece di colpire questo prodotto al momento della produzione, si colpisca al momento del consumo.

Se io però sono d'accordo con l'onorevole Colombo su tutti questi punti, non lo sono sopra

un'altra questione, che io trovo importantissima. Egli, preoccupandosi molto della condizione in cui si trovano le fabbriche di prima categoria, addebitava i disagi, ai quali esse vanno incontro, alla sperequazione nel trattamento fra le fabbriche di prima categoria e quelle agrarie.

Io non credo che l'onorevole Colombo sia nel vero.

Quali sono infatti le difficoltà che incontrano in questo momento le fabbriche di prima categoria? Io credo che le fabbriche di prima categoria soffrano in questo momento: 1° per il contrabbando che si fa dall'estero: 2° per la distillazione in franchigia delle piccole distillerie agricole, e quindi per il contrabbando che questo privilegio produce all'interno: 3° per l'aumento della distillazione dei vini; distillazione fatta su larga scala anco dalle fabbriche di seconda categoria, che hanno carattere industriale.

Ebbene io credo che difficilmente si possa porre riparo, coi provvedimenti che propone l'onorevole ministro delle finanze, al contrabbando che si fa ai confini, però alle frodi che si verificano all'interno e delle quali l'onorevole Colombo si preoccupa maggiormente, io credo che, con le leggi votate nel mese scorso in questa Camera, si sia messo un freno.

Con la legge, da noi discussa il 4 maggio abbiamo soppresso 8,000 distillerie, che distillavano in franchigia 50 litri per una, e sopprimendo queste piccole distillerie cioè, togliendo loro il diritto di distillare in franchigia, noi abbiamo tolto il fomite maggiore alle frodi che si verificavano all'interno.

Alla terza causa io credo, però, che non si possa porre riparo. Essa proviene dall'aumento della produzione del vino in Italia; proviene dall'eccesso del prodotto; proviene dal rinvio dei prezzi. Da questi fatti ne viene che le fabbriche di seconda categoria possono fare una grandissima concorrenza a quelle di prima, e queste, durando ancora l'attuale situazione, dovranno necessariamente soggiacere.

Che cosa propone l'onorevole Colombo, per venire in aiuto alle fabbriche di prima categoria? Egli propone un provvedimento che sarebbe fatale per le distillerie agricole, sarebbe fatale per la industria enologica, per la agricoltura nazionale. Egli propone infatti di perequare le distillerie che non hanno carattere industriale a quelle che hanno tale carattere, sottoponendo il loro prodotto all'accertamento diretto.

Ora, onorevole Colombo, con mio dispiacere, io debbo combattere questa sua proposta che è

molto grave; nè credo che il ministro e la Commissione vogliano seguirla su questo terreno.

Il ministro e la Commissione potranno concedere facilitazioni alle fabbriche di prima categoria; potranno concedere facilitazioni a tutte le distillerie industriali; ma nè il ministro, nè la Commissione potranno trovare opportuno un provvedimento, col quale si verrebbe a sopprimere le piccole distillerie il giorno dopo in cui la Camera, con una legge, ha voluto dare ad esse tutte le facilitazioni, in vista della grande crisi che subisce l'industria enologica in Italia.

Io debbo oppormi con tutte le mie forze a questa proposta dell'onorevole Colombo. Le piccole distillerie, onorevole Colombo, non possono sopportare un'organizzazione tale da permettere la vigilanza diretta al Governo. Esse potranno vivere finchè l'accertamento del prodotto si farà con l'abbuonamento; ma se voi volete obbligare queste piccole distillerie ad organizzarsi in modo da sostenere la vigilanza diretta del fisco, renderete ad esse impossibile l'esistenza.

Eppoi, onorevole Colombo, le distillerie agricole non sono le distillerie industriali che sorgono nei grandi centri, a Milano, Napoli e via discorrendo. Dappertutto, dove c'è un campo piantato a vigneti, lì sorge la distilleria, la quale serve per rendere possibile al proprietario dei vigneti, in questi momenti di grande crisi, la trasformazione del suo prodotto; esse diventano parte integrale della fattoria, mezzo necessario all'industria enologica. Il giorno in cui voi sottoporrete queste distillerie alla vigilanza ed all'accertamento diretto, cioè a tutte le esigenze dipendenti dal fisco, esse non potranno sorgere nei modesti poderi, ed io non so davvero quale vantaggio nè verrà all'agricoltura nazionale.

Nè si dica, che a queste piccole distillerie non si farebbero pagare le spese di vigilanza. Questa è un'ironia; esse non potranno godere di questa franchigia che voi volete loro regalare, perchè esse non potranno costituirsi.

Io spero che l'onorevole Colombo non insisterà su questa sua proposta. Egli ha troppo ingegno e troppo buon senso, per non vedere le gravi conseguenze che da essa deriverebbero. Egli sa qual crisi traversa l'industria enologica in Italia: egli sa che il Parlamento nello scorso mese se n'è preoccupato vivamente e non vorrà oggi, con una proposta così semplice in apparenza, ma tanto grave negli effetti, rendere inutili tutte le disposizioni votate con lo scopo di venire ad essa in aiuto.

La conseguenza troppo naturale, onorevole

Colombo, della nuova situazione è questa: che le fabbriche di 1ª categoria devono trasformarsi. Non è necessario che le fabbriche di prima categoria distillino cereali che provengono dall'estero: non è necessario che esse diano all'Italia quei prodotti di cui il nostro paese non ha bisogno.

Noi abbiamo molti resti di vinificazione: io nello scorso mese ho dimostrato che con la distillazione delle vinaccie in Italia si potrebbe avere una gran parte del prodotto di alcool che è necessario pel nostro consumo. Perchè ricorrere ai prodotti stranieri per produrre ciò che noi potremmo ricavare da materie che oggi da noi non hanno quasi valore?

Le fabbriche di 1ª categoria lascino di distillare i prodotti che vengono dall'estero, e si mettano a distillare vini o rettificare l'alcool che vien distillato dalle fabbriche inferiori.

Ecco in qual modo io credo si possa mettere fine a quella crisi che l'onorevole Colombo trova assai grave, ma che a me non pare insanabile.

Ma l'onorevole Colombo però non ha fatto altro che manifestare un desiderio in termini molto elevati, e col linguaggio corretto di un uomo di scienza, mentre la Commissione, senza che nessuno se lo aspettasse (perchè nessuna proposta era stata fatta in questo senso dal Governo) propone l'articolo 19, il quale ferisce al cuore le distillerie agrarie nazionali, e che mi ha sommo-
mente sorpreso.

Nel 4 maggio scorso si votarono in questa Camera i provvedimenti per la distillazione dell'alcool e per l'alcoolizzazione dei vini.

All'articolo 2 di quei provvedimenti si stabiliva l'abbuono, per calo e dispersione, del 10 per cento per le fabbriche di prima categoria, del 20 per cento per le fabbriche di seconda categoria aventi carattere industriale e del 25 per cento per le fabbriche di seconda categoria non aventi carattere industriale.

Questo provvedimento fu votato ad unanimità da questa Camera ed otto giorni addietro dal Senato; non so se la *Gazzetta Ufficiale* abbia pubblicato questa legge.

Questo provvedimento, come ho detto, fu determinato dal concetto di attenuare la crisi dell'industria enologica.

Viene ora la Commissione e riduce al 20 per cento l'abbuono per le fabbriche di seconda categoria che non hanno carattere industriale, vale a dire pareggia queste fabbriche a quelle di seconda categoria, che hanno carattere industriale.

Ora bisogna considerare che era stata fatta

quella concessione alle fabbriche di seconda categoria, che non avevano carattere industriale, perchè nello stesso tempo col primo articolo si sopprimevano ottomila distillerie agricole, le quali distillavano in franchigia ciascuna 50 litri per anno ed erano causa di frodi all'interno. In compenso di questa soppressione, di questo vantaggio che prendeva per sè l'erario, esso concedeva alle distillerie di seconda categoria, non aventi carattere industriale, l'abbuono del 25 per cento.

Come giustifica ora la Commissione questa revoca? Non sapendo vedere la ragione del provvedimento, ho letto la bellissima relazione dell'onorevole Lucca, ed ho trovata una cosa che mi ha fatto maggiore sorpresa e che mi ha confermato sempre più nel pensiero che l'onorevole Lucca abbia insieme a molta intelligenza una grande abilità.

Infatti sapete voi come l'onorevole Lucca giustifica questo provvedimento che, danneggiando le distillerie agricole, favorisce le industriali? Egli dice che: " Ammesso difatti il sistema di abbonamento per l'accertamento della tassa di vendita, si ammette implicitamente che per lo spirito che esce da queste fabbriche, la tassa di vendita non sarà mai riscossa nella sua integrità, come avviene per quello che esce dalle altre fabbriche ed è tassato in ragione della quantità effettiva che entra in consumo. Nello stabilire l'abbono di fabbricazione del 25 per cento si intese concedere un trattamento di favore alle distillerie agrarie rispetto alle altre aventi carattere industriale. Mantenere questo privilegio, e aggiungere il beneficio dell'abbonamento per fabbriche nelle quali la quantità di alcool prodotta è accertata indiziariamente, equivarrebbe a rafforzare l'eccezione non solo a danno della finanza, ma ancor più a danno delle distillerie aventi carattere industriale. "

In altri termini, egli dice, vi concediamo di accertare il prodotto per la tassa di vendita col sistema di abbonamento e invece riduciamo al 20 per cento l'abbuono del 25.

Ma, onorevole Lucca, Ella non ha fatto nessun regalo alle distillerie agricole perchè questo modo di accertamento del prodotto era ammesso da tutte le leggi precedenti; non è punto una concessione che Ella fa con questa legge.

Lucca. Le leggi vigenti accordano l'abbonamento soltanto per la tassa di fabbricazione!

Saporito. Ma la tassa di vendita non è che una tassa di fabbricazione; voi con questa tassa che proponete non fate altro che aumentare la tassa di fabbricazione.

Dunque l'onorevole Lucca ha dovuto ricorrere ad un po' d'abilità per giustificare un provvedimento molto grave, il quale rappresenta una misura che veramente non avrebbe dovuto proporre egli che si compiace d'essere dichiarato agrario in questa Camera. Io prego il ministro più che il relatore di voler accettare la proposta di sopprimere quest'articolo.

Qui non si tratta, come ho detto lungamente il mese scorso, di una crisi passeggera: si tratta di vere scfferenze in cui si trovano molte provincie d'Italia: non è una crisi transitoria. Con mio sommo dispiacere in questi ultimi giorni ho sentito parlare delle rotture commerciali con la Francia, e dico che ne ho sentite parlare con mio grave dispiacere, poichè, quando gli interessi del proprio paese si trovano in collisione con gli interessi di altri paesi, la Camera dovrebbe essere molto riservata, e dovrebbe dar forza al Governo per sostenere gli interessi dello Stato.

Trattasi di una crisi permanente, della quale parmi che in questa Camera non si abbia un concetto esatto, poichè qui si crede che essa sia l'effetto della rottura delle relazioni commerciali con la Francia, e questo errore potrebbe far trascurare provvedimenti che sono indispensabili per venire ad essa in aiuto.

La rottura delle relazioni commerciali con la Francia ha potuto aggravare la situazione, ma non ne è stata la causa.

Io ho dimostrato con le cifre alla mano, nel mese di maggio, che nel 1887 l'esportazione italiana, che prima era quasi di due milioni di ettolitri all'anno, è salita nel 1887 a più di tre milioni di ettolitri. Questo aumento di più di un milione non sarebbe certamente avvenuto se non si fosse preveduta la rottura delle relazioni commerciali con la Francia la quale, fu in parte scontata dagli speculatori per l'anno 1888. Una gran parte quindi dell'esportazione per la Francia che avrebbe dovuto aver luogo in questo anno, fu anticipata nell'anno precedente.

La crisi esisteva già nel 1887 ed esisterà ancor nel caso in cui si conchiuda un trattato con la Francia. Essa è dovuta all'eccesso di produzione che se oggi è di due, nel venturo anno sarà di tre e indi di quattro milioni di ettolitri e via discorrendo; poichè la produzione aumenta in ogni anno e solamente potrà finire quando aumenterà il consumo interno e si apriranno altri mercati all'estero per la consumazione dell'eccesso del nostro prodotto.

È inutile sperare nel solo trattato con la Francia

per far cessare la crisi che travaglia il nostro paese, o in un migliore indirizzo finanziario.

E qui mi permetta la Camera che io dica chi veramente abbia la colpa di questa crisi.

Quattro o cinque anni addietro quando qui è venuta la questione della crisi dei cereali, e allora l'onorevole Lucca si mostrò veramente agrario, ci fu un grande entusiasmo in favore del libero scambio e grandi discorsi si fecero a destra ed a sinistra ed anco al centro. Ci fu il lirismo dei grandi discorsi e si disse al paese, che dimandava urgenti aiuti, che col libero scambio si sanava tutto, e che se non si potevano produrre dei cereali, si dovevano trasformare le colture.

Ed il povero paese fece la trasformazione, e piantò delle viti: in Sicilia, nelle Puglie e dappertutto si sono piantate enormi estensioni di terreno.

Ecco la causa vera di questa crisi enologica, che risale ad alcuni anni addietro. È stata la concorrenza dell'America e dell'Asia ai prodotti agricoli del nostro paese, e specialmente ai cereali; è stata l'indifferenza del Governo e del Parlamento, che non vollero riparare a tempo come fecero tutte le altre nazioni di Europa, e si limitarono a dare consigli poco pratici invece di energici provvedimenti.

I nostri agricoltori, non trovando più compenso nella coltivazione del grano seguirono i nostri consigli: si dedicarono ad una coltura che crederono più remuneratrice, alla coltura dei vigneti; e oggi, oltre la crisi dei cereali, abbiamo la crisi dei vini e l'agricoltura nazionale si trova in queste gravi condizioni!

Questa è la vera causa del disagio in cui ci troviamo. Domani voi potrete anche stabilire un buon trattato di commercio con la Francia, ma l'industria enologica rimarrà quasi nelle medesime condizioni in cui si trova oggi, se altre risorse non saranno trovate. Cerchiamo dunque almeno di applicare i piccoli vantaggi che abbiamo votato con la legge del 4 maggio.

L'onorevole ministro delle finanze non intervenne in quella discussione e me ne dispiacque, perchè io presentai allora molti emendamenti per ottenere maggiori concessioni all'industria enologica, e son sicuro che l'onorevole ministro li avrebbe accolti. Ma oggi, che è presente, gli dico: non ci tolga, per carità, quello che il Governo ci ha dato con la legge del 4 maggio. Ciò non sarebbe giusto, ciò non sarebbe leale.

Eppoi non comprendo come l'onorevole Lucca, che nei giorni scorsi ha firmato un indirizzo al Governo insieme ai deputati delle Puglie, in favore di provvedimenti che si credono urgenti

per la crisi enologica che travaglia quella regione, possa ora venire con questa legge a togliere quei pochi vantaggi che nel mese scorso il Parlamento le aveva concesso. Io credo che questa proposta della Commissione sia il prodotto di un equivoco; e spero che l'onorevole Lucca, relatore della Giunta, pensando un pochino alla gravità della situazione sarà il primo a rinunciare a questo articolo 19.

Riepilogando conchiudo: la crisi dei vini non è una crisi transitoria; è una crisi molto grave per sé stessa, molto più grave perchè si aggiunge alla crisi di tutti gli altri prodotti nazionali dell'agricoltura.

La Camera e il Governo si sono impensieriti di questa crisi, ed hanno concesso provvedimenti per diminuirne l'intensità. Oggi con questa legge, che riguarda solo aumenti di tassa e disposizioni per frenare il contrabbando, si viene a togliere all'agricoltura nazionale, quello che le si era concesso pochi mesi fa con un'altra legge. Ora io dico, lasciamo le cose come sono.

Io intendevo prendere occasione da questo disegno di legge per ripresentare gli emendamenti che proposi lo scorso mese, e che non furono accolti dal Governo; mi contenterò che si lascino le cose come sono.

Se le fabbriche di prima categoria sono sofferenti, anche l'agricoltura nazionale è sofferente. Del resto non faccio opposizione a che il Governo accordi facilitazioni anche alle fabbriche di prima categoria, ma chiedo che oggi non si faccia facilitazione alcuna per la quale si venga a danneggiare l'industria enologica, per favorire coloro che lavorano per semplice speculazione.

Ed ora mi rivolgo all'onorevole presidente del Consiglio, il quale nello scorso mese, quando si discuteva la legge della quale ho parlato, e quando io presentava vari emendamenti a quella legge, coi quali domandavo l'abbono del 35 per cento, e la riduzione della tassa al 50 per cento per l'alcoolizzazione dei vini, disse che avrebbe ritirata la legge se si fosse votato qualsiasi emendamento.

La dichiarazione fu grave, ed io non accettando la forma ne accettai lo spirito, perchè compresi che il presidente del Consiglio era molto impensierito della situazione finanziaria del paese. Ora io dico: permetterà l'onorevole presidente del Consiglio, dopo che non ha voluto fare altre concessioni che si credevano urgentissime, e dopo che si è dimostrato che queste concessioni erano quasi inefficaci, permetterà che oggi con questa legge si venga a disfare quello che si è di già

concesso? Io voglio augurarmi di no. (*Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Della Rocca.

Colombo. Io aveva chiesto di parlare per fatto personale.

Presidente. Onorevole Colombo, Ella è iscritto a parlare dopo l'onorevole Della Rocca. Esporrà allora il suo fatto personale.

Della Rocca. Nei diversi incontri, in cui si fecero proposte per modificazioni o, così detti, rimaneggiamenti della tassa di fabbricazione degli alchools, io feci notare, che, aggravandosi la fiscalità eccessivamente sopra questa industria nazionale, e rimaneggiandosi con tanta frequenza, si finiva col distruggerla addirittura; mentre un Governo provvido ha il dovere, specialmente nel periodo che attraversiamo, il dovere di tutelare con tutte le sue forze quelle poche sorgenti di produzione nazionale che noi abbiamo.

Ma le mie osservazioni non ebbero la fortuna d'incontrare una piena adesione da parte dell'illustre uomo che dirige il Ministero delle finanze.

Delle agevolazioni però furono accordate, delle mitigazioni di rigori fiscali furono anche concesse, ed io ciò rammento a titolo di onore ed anche di riconoscenza da parte mia.

Ora è venuta la volta di questo quinto o sesto rimaneggiamento della tassa di fabbricazione sugli alchools, ed io mi sono creduto anche in dovere di spendere la mia modesta parola in favore di questa importantissima industria, sempre nello scopo di agevolarne l'andamento e di impedire, che, con così gravi misure, venga questa industria a sparire totalmente, per dar posto al prodotto straniero.

Sventuratamente nel tempo presente, quando io ho l'onore di parlare, le fabbriche di prima categoria sono tutte chiuse, in aspettativa di tempi migliori.

E però una industria, che contribuiva potentemente a rifornire l'erario di 30,000,000 all'anno, o 40,000,000, ora minaccia di contribuire molto al disotto della somma, riscossa per lo passato.

Somma, che, invece, potrebbe essere notevolmente aumentata, se non si rincarasse sempre, come si fa, la tassa, e se si adottassero provvedimenti gravi ed atti a difenderla dal contrabbando, che è fatalissimo alla industria medesima. Io conosco qualche uomo competente, il quale sostiene che, se il contrabbando fosse veramente colpito al cuore e se tante misure fiscali e vessatorie non si adottassero, questa tassa di fabbricazione

degli alchools potrebbe rendere circa 80,000,000, invece di 30.

C'è qualche uomo conoscitore della materia il quale ha detto che, se lo Stato penserà ad adottare efficaci misure e ad avocare a sè l'esercizio di questa industria col monopolio dell'alcool, la somma degli ottanta milioni non sarà immaginaria, ma sarà reale. Mettendo però da banda queste considerazioni, io attualmente mi limito a raccomandare alla degnissima Commissione, alla Camera ed al ministro delle finanze, di prendere in considerazione diverse proposte ed emendamenti che ho avuto l'onore di presentare unitamente ad altri onorevoli colleghi.

La mia proposta riflette l'abrogazione di una facilitazione finora concessa a certi prodotti, facilitazione la quale ha aumentato il contrabbando, ed ha protetto certe industrie straniere a detrimento delle nostre, le quali industrie estere fecero una concorrenza grave, dirò così, fatale alla fabbricazione degli alchools.

Intendo parlare di quella restituzione di tassa che finora è stata concessa, come per esempio, alle vernici ed all'aceto artificiale, provenienti dall'estero, per l'alcool che si presumeva contenessero: di talchè questi prodotti avevano diritto a rimborso di 150 lire ad ettolitro. Tutto ciò portava una concorrenza alla nostra industria indigena e produceva il contrabbando il quale poi aveva per effetto di aumentare la protezione in favore del prodotto esotico a detrimento del prodotto nazionale. Questa restituzione, questo rimborso produceva e produce un danno all'aceto naturale che viene dal vino nazionale, che ora è in completo ristagno.

Tutto ciò, ognuno scorge, è in detrimento della nostra industria.

Ora io prego il ministro di voler far sparire questo privilegio che danneggia le nostre industrie e produzioni; e credo di non aver bisogno di altre parole per dimostrare l'utilità e giustizia di questa disposizione, che, spero, verrà coronata da un favorevole accoglimento della Camera. Però la esenzione di cui godono le vernici non dovrebbe essere soppressa pria dell'anno 1889.

V'è poi un'altra proposta, che è quella presentata del pari da me ed altri onorevoli colleghi, e che riflette un abbuono a concedersi alle fabbriche di prima e di seconda categoria, quando la distillazione si fa col vino. Quest'abbuono sarebbe del 30, per cento, ed ha per iscopo di facilitare appunto l'uso del vino nelle distillerie di prima e di seconda categoria. Nella stato di prostrazione in cui è attualmente l'industria enolo-

gica, quando i vini restano nei cellai e non possono essere smaltiti, quest'abbuono, credo, che da un lato potrà giovare alla fabbricazione degli alchools, e dall'altro lato gioverà potentemente alla produzione dei vini, i quali saranno usati probabilmente come materia prima per le distillazioni di prima e di seconda categoria, in preferenza di altre materie.

Voglio credere che la Commissione non troverà alcuna difficoltà ad adottare anche questa seconda proposta.

Infine noi proponiamo di dare una piccola agevolazione, che non ridonda a detrimento dell'erario, alle fabbriche di prima categoria. Attualmente le fabbriche di prima categoria godono una dilazione di due mesi al pagamento della tassa, nel caso di chiusura di queste fabbriche. Questo provvedimento che attualmente è in vigore, non ha prodotto alcun danno all'erario, ed ha arrecato una giusta agevolazione ai fabbricanti, i quali certamente non possono corrispondere la tassa quando hanno le fabbriche chiuse.

Attualmente vi è un periodo di crisi per le fabbriche di prima categoria, crisi che non è ignorata da chicchessia. È a tutti noto che le fabbriche sono chiuse, come ho testè già accennato; dunque si chiede, in via provvisoria, che questo termine di due mesi, di cui fruiscono attualmente, sia portato a quattro mesi, senza che in veruna guisa sia compromessa la sorte della tassa dovuta all'erario, con tutte le cautele stabilite dai regolamenti in vigore. Questa è un'altra proposta che si raccomanda all'attenzione ed all'equanimità del ministro e della Commissione. Quindi voglio sperare che anch'essa sia approvata.

È fo punto. Spero di avere soddisfacenti risposte le quali varranno in certo modo ad equilibrare e a riparare, alla meglio, quest'industria degli alchools dai gravi danni che ad essa sono inferiti da questi continui mutamenti di legislazione fiscale; e nello stesso tempo vivo sicuro che mi si darà un propizio responso, che varrà a rassicurare, alquanto, altresì i produttori di vino, i quali, in certo modo, vedranno, in queste disposizioni, la dimostrazione di buon volere, se non d'incoraggiamento, da parte del Parlamento, ad una produzione così interessante, su cui poggia, in gran parte, l'economia nazionale.

Presidente. L'onorevole Colombo ha facoltà di parlare.

Colombo. Io devo innanzitutto rettificare qualche asserzione del mio onorevole amico Saporito. O io mi sono spiegato male, parlando sulla que-

stione degli alcohols, o l'onorevole Saporito non ha bene interpretato quello che io voleva dire.

L'onorevole Saporito mi ha fatto apparire quasi come un difensore degli interessi delle distillerie di prima categoria, in danno delle distillerie agrarie; ora io non ho espresso questi concetti; io ho sostenuto anzi puramente e semplicemente che giova, innanzitutto, favorire le distillerie agrarie, nell'interesse dell'industria vinicola; che, però, questo favore, accordato giustamente alle distillerie agrarie, dev'essere esplicito piuttosto nella forma di un maggiore abbuono, che non in quello di un guadagno indiretto, e mi permetto di aggiungere, illecito, che dipende dal sistema di accertamento.

L'onorevole Saporito ha rilevato molto a proposito alcune frasi, che si trovano nella relazione dell'onorevole Lucca. L'onorevole relatore dice chiaramente: noi riduciamo l'abbuono alle distillerie agrarie, che prima era del 25 per cento, al 20 per cento; perchè, siccome siamo sicuri che, col sistema di abbuonamento, che lasciamo loro, pagheranno meno di quello che dovrebbero pagare, così noi compensiamo il meno che pagano per la tassa col minore abbuono che diamo loro.

Ora, onorevole Saporito, io difendo i principii della giustizia; io non mi rifiuto di favorire specialmente questa importantissima industria della piccola distillazione del vino, ma non mi pare giusto e neanche morale che questo favore sia accordato nella forma sotto la quale viene proposto dalla onorevole Commissione.

Ecco perchè io ho sostenuto questa tesi: date pure un largo appoggio, in forma di un maggior abbuono, a queste distillerie agricole, ma applicate a tutte le fabbriche, di qualunque natura, di qualunque classe esse sieno, il sistema dell'accertamento diretto; perchè questo accertamento diretto è l'unico modo onesto ed esatto di determinare la quota che ogni distilleria deve pagare.

Dunque, non creda l'onorevole Saporito, che io abbia voluto fare delle differenze; non ho nè anche indicato la misura del maggior abbuono da concedersi; anzi ho detto perfino che avrei accolto quella cifra che Ella aveva proposto, quando si discusse la legge che fu poi votata il 4 maggio. Dunque, creda che io non sostengo che si limiti l'abbuono; anzi, ritengo che si debba concederlo largo, purchè però sia temperato con l'accertamento diretto.

Ed è appunto ispirandomi a questo concetto, che io, insieme con l'onorevole Faina, ho proposto diversi emendamenti agli articoli dell'allegato C.

L'emendamento fondamentale, in sostanza, è quello che noi proponiamo all'articolo 5. L'articolo 5 dice che l'accertamento sarà fatto per abbuonamento, per le distillerie di 2ª categoria, non industriali; invece, io e l'onorevole Faina, proponiamo che l'accertamento sia diretto, per tutte le fabbriche, dando naturalmente al Governo facoltà di stabilire, con decreto reale, le norme per questi accertamenti e per la relativa vigilanza. Appunto perchè io intendo che le distillerie agricole, per moltissime ragioni, abbiano diritto a compenso, mediante un abbuono maggiore, io e l'onorevole Faina abbiamo proposto di ripristinare quegli abbuoni che erano stati stabiliti con la legge del 4 maggio: vale a dire, quegli abbuoni precisamente che ora l'onorevole Saporito chiede che sieno mantenuti in confronto di quello minore che la Commissione propone nel disegno di legge.

Questo in risposta alle osservazioni che mi ha fatto l'onorevole Saporito, ed a spiegazione del concetto che mi pareva di aver espresso chiaramente, e che è sostenuto da ragioni di equità e di giustizia; giacchè la giustizia in questo caso consiste nella uniformità del modo di accertamento.

Vengo ora all'ordine del giorno che ho avuto l'onore di presentare. Esso risponde ad un'altra idea che io aveva sviluppata nel mio discorso dell'altro ieri, e che è stata ammessa pure, con parole molto eloquenti, da parecchi oratori, ed anche dall'onorevole Saporito.

L'idea è questa, che questi continui aumenti, sia che si considerino sotto l'aspetto di tassa di fabbricazione sia sotto l'aspetto di tassa di vendita, tendono a rovinare la tassa, e con essa l'industria. E perchè? Perchè l'aumento della tassa di fabbricazione, e l'aggiunta della tassa di vendita, hanno per ultimo effetto di rendere molto più violento il contrabbando, e di riescire di eccitamento alle sperequazioni interne.

Io domandava all'onorevole ministro delle finanze se non gli pareva opportuno di cercare un cespite d'entrata, sempre nell'ambito della tassa sugli spiriti, il quale permettesse di abbassare la tassa di fabbricazione. Poichè, quanto più abbasseremo la tassa di fabbricazione, tanto minori saranno le infiltrazioni di contrabbando che ci verranno dalle frontiere. Siccome il contrabbando è una funzione della differenza tra la tassa che si paga in Italia e la tassa che si paga in Austria, così quanto minore sarà questa differenza, tanto minore sarà l'infiltrazione. Tanto è vero questo che,

se la differenza fosse ridotta a zero, il contrabbando sarebbe annullato.

Vediamo dunque se non c'è un mezzo il quale ci permetta di diminuire questa differenza, e di diminuire le decine e decine di migliaia di ettolitri di alcool che ci vengono dall'Austria, sia dai confini del Veneto, sia pel mare, lungo le coste adriatiche.

Io citava all'onorevole ministro delle finanze uno studio che egli certamente conosce, allo scopo di raccomandargli una tassa di esercizio sullo smercio dello spirito e delle bevande alcoliche, tassa che anche l'onorevole Commissione ha preso in esame. Anzi l'onorevole relatore ha dedicato qualche pagina della sua pregevole relazione appunto allo studio di questa tassa. La Commissione evidentemente è di parere che convenga stabilire questa tassa; senonchè ha dovuto innanzi tutto riconoscere che non sarebbe stato possibile di applicarla immediatamente, per il tempo necessario a formare le categorie; in secondo luogo la Commissione non fu d'accordo con l'onorevole ministro sul modo di compilare queste categorie. Per queste ragioni tale idea, benchè suffragata da molte ragioni, non fu tradotta in atto.

Però risulta dal calcolo dell'onorevole relatore e di coloro che si sono occupati di questa nuova tassa, che essa potrebbe dare fino a 20 milioni. Con un provento così elevato, noi potremmo diminuire d'altrettanto l'introito della tassa di fabbricazione e, se non ci sarebbe dato di ridurla al limite al quale essa è stabilita in Austria, per lo meno verremmo a creare una differenza molto più piccola di prima, e così diminuire d'altrettanto il contrabbando. Quanto più il contrabbando è diminuito, tanto maggiore sarà la quantità di alcool sul quale potremo contare che la nostra tassa vada a gravare, e quindi tanto maggiore sarà l'entrata della tassa stessa.

Non ho bisogno di rammentare all'onorevole ministro come questa tassa di esercizio sia applicata in altri paesi.

Ho citato l'altro ieri l'Inghilterra, per dire che, nel 1885, questa tassa ha dato 40 milioni di lire, pure aggravando ciascuno esercizio in limiti poco diversi da quelli proposti dall'onorevole relatore; poichè il limite inferiore è un poco più alto, ma il limite superiore è più basso, cioè è di lire 1500 invece delle 2000 indicate nella relazione della Commissione.

Ciò premesso, si comprendono agevolmente le ragioni per le quali io ho proposto l'ordine del giorno col quale s'invita il Governo a studiare se e come si possa stabilire una tassa d'esercizio sullo

smercio degli spiriti e delle bevande alcoliche, onde, col provento della medesima, diminuire di una somma corrispondente la tassa di fabbricazione.

Spero che la Commissione ed il ministro vorranno far buon viso a questo mio ordine del giorno, col quale non si prescrive nulla, ma si domanda al Governo che prenda l'impegno di studiare questo importantissimo argomento, il quale forse potrà essere un'occasione per rialzare questa tassa sugli alcools la quale minaccia di andare incontro ad un parziale naufragio.

Presidente. L'onorevole Benedini ha facoltà di parlare.

Benedini. Io voterò, per quanto a malincuore, ma in omaggio alla suprema necessità finanziaria, l'intero progetto di legge e quindi anche la parte di esso che riguarda la tassa sugli spiriti.

Non attendo da questa tassa tutti i benefici che se ne ripromettono e la Commissione ed il ministro e molto meno mi attendo il beneficio della limitazione del contrabbando.

Io credo che in questa lotta iniziata da tempo fra i contrabbandieri e la direzione generale delle gabelle, l'ultima parola resterà ancora ai contrabbandieri, per una semplice ragione, che la direzione generale delle gabelle non potrà mai impugnare questo fatto naturalissimo, che là dove vi sono popolazioni povere, ma forti, e coraggiose, che vivono con una lira al giorno, esse possano resistere alle lusinghe di un guadagno, per esse ragguardevolissimo, insistentemente offerto dagli agenti subornatori.

È una questione morale e politica più che di finanza; questione morale e politica che io raccomandando allo studio anche dell'onorevole presidente del Consiglio; questione morale e politica che coincide con quella accennata ieri dall'onorevole Canzi, la quale ci conduce ad affermare che v'è una parte della nostra popolazione che vive all'infuori di ogni idealità politica, che è costretta dalle sue stesse condizioni materiali a diventare contrabbandiera.

Ma c'è poi un altro fatto ed in ciò divido, almeno in parte, la opinione accennata ieri dall'onorevole Cambray-Digny e cioè: che ogni aumento di tassa in questo riguardo è nuova esca al contrabbando. Ed è naturale che così sia, quando esiste una sproporzione così notevole tra il prezzo della materia che si contrabbanda al di là del nostro confine ed il prezzo a cui essa è portata da noi mediante questo aumento di tassa.

Però io ho detto che voterò il progetto di legge, perchè non dispero che di questo 25 per

cento di aumento portato con la tassa nuova in confronto della vecchia ne resti ancora tanto al Governo da rappresentare per la finanza dello Stato un effettivo sussidio.

Piuttosto io aveva chiesto di parlare per rivolgermi alla benevolenza ed alla equanimità dell'onorevole ministro e fargli una raccomandazione.

È canone elementare in materia d'imposte che spesso esse non pesano tanto per il carico diretto che impongono ai contribuenti quanto per i modi della loro applicazione e della loro esazione.

Nel marzo del 1887, se ben ricordo, fu emanato un decreto che allargava la zona di *vigilanza* in alcune provincie. E cosa è avvenuto? Il decreto si volle applicare troppo rapidamente ed i commercianti compresi nella zona nuovamente allargata si trovarono dinanzi a questa contingenza di volere obbedire alla legge e di non poterlo fare, perchè agli uffici finanziari non erano state date le istruzioni necessarie e mancavano bollettari e moduli e personale.

I sindaci stessi che erano tenuti a rilasciare o controllare le bolle di circolazione non ne sapevano nulla; e poichè per i commercianti ancor più che per la comune degli uomini il tempo è denaro, io lascio immaginare all'onorevole ministro ed alla Commissione quali noie, quali disagi e quali danni dovessero subire per questa affrettata applicazione di provvedimenti finanziari per la quale il Governo non aveva provveduto i mezzi.

Io dunque raccomando all'onorevole ministro di fare in modo che questa nuova tassa, che esacerba in modo così grave le condizioni dei commercianti di spiriti, non entri in vigore se non quando i modi della sua applicazione siano ben sicuri e determinati.

Cosicchè, ripeto, non avvenga come nel 1887 che molti commercianti che pur volevano eseguire la legge, non poterono eseguirla e si trovarono di fronte al pericolo di multe non per colpa loro, ma per colpa della stessa amministrazione finanziaria.

Io spero che l'onorevole ministro farà buon viso a questa mia raccomandazione, e che in essa avrà pure consenziente l'onorevole Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Faina.

Faina. Mi onoro di presentare alla Presidenza della Camera il seguente ordine del giorno:

“ La Camera convinta della necessità di trarre dalla tassa di fabbricazione degli spiriti il mas-

simo reddito di cui è suscettibile, invita il Governo a presentare un disegno di legge per l'ordinamento stabile della tassa stessa, raccomandando: 1° che l'accertamento della produzione sia fatto in tutte le fabbriche con congegno meccanico, restando a carico dello Stato la spesa di accertamento, e sorveglianza; 2° che venga accordata un'equa protezione agli spiriti estratti dai vini, vinaccie e simili, e non sia recato impedimento all'esistenza delle distillerie agrarie che lavorano piccole quantità con lambicchi ordinari. ”

Lo scopo del mio ordine del giorno non ha bisogno di essere spiegato con molte parole. Io ho accolto con vera soddisfazione la dichiarazione dell'onorevole ministro che egli non pensa ad una tassa sulle bevande; ma, in questo caso, e se vogliamo che egli perseveri a respingere l'idea di una simile imposta, bisogna dare a questa tassa sugli spiriti l'assesto di una tassa stabile e normale, con disposizioni certe e non mutabili così frequentemente, come si sono venute mutando finora; dappoichè tutti sanno che abbiamo, si può dire, cambiato di regolamenti e di leggi di mese in mese.

Nell'ordinare la tassa, conviene anzitutto risolvere la questione del metodo di accertamento; e a me pare che questo debba essere unico ed eguale per tutte le fabbriche, a qualunque categoria appartengano.

Solamente l'applicazione di un congegno meccanico, può risolvere il problema di un accertamento poco costoso allo Stato, e non soggetto alle sperquazioni e alle frodi degli abbonamenti. Nè si dica che le piccole distillerie si giovano degli abbonamenti; nessun proprietario o produttore di vino che si rispetti può, nè potendo vorrebbe, avvantaggiarsi con mezzi immorali; ed io sono convinto che il contrabbando e la frode, ribassando i prezzi dello spirito, siano le cause sole ed uniche della rovina dei fabbricanti onesti.

Questi soffrono, sia che appartengano alla prima, alla seconda, o alla terza classe, e si lagnano a ragione della concorrenza indebita e della depressione della produzione legittima.

I grandi distillatori accusano, e a torto, i piccoli; e questi alla loro volta e senza maggior fondamento, i grandi.

Togliamo, dunque, una buona volta le questioni, applicando a tutte indistintamente il congegno meccanico, e che la sia finita! E non credo che le obiezioni contro questo congegno, possano essere gravi.

Ieri si è parlato del macinato, e si disse che quell'imposta fu tolta quando cominciava a farsi

sentire meno doloroso il metodo di esazione. E questo è vero.

Quando fu abolito il macinato, esistevano più che 40,000 palmenti sui quali l'imposta si percepiva col mezzo del contatore, misuratore, e pesatore; e questi apparecchi, via via più perfezionati, venivano sorvegliati ogni giorno con maggior facilità e con spesa minore. Vero è che non a tutti i molini si poteva applicare il contatore, e che quelli a cavalli dell'isola di Sardegna per lungo tempo seguirono col metodo dell'abbonamento. Ma neppure io intendo imporre al Governo l'obbligo di applicare entro poche ore od in sei mesi il misuratore a tutti gli alambicchi; a me basta che l'amministrazione finanziaria si metta su quella via.

Si dice che il misuratore tale quale è, non assicura contro le frodi; e sarà vero. Ma anche il contatore non era uno strumento perfetto, e prima di giungere al pesatore passarono degli anni. Se noi però vogliamo sul serio fare, della tassa di fabbricazione e vendita degli alcool, una delle risorse principali del bilancio, bisogna darle un assetto stabile, ricavarne tutta la rendita di cui è suscettibile, sostituirla in una parola al macinato o all'imbottato (e fra i tre malanni io scelgo la tassa sugli spiriti come il male minore); bisogna dare al Governo i mezzi di esigerla, e togliere ogni disparità intorno al metodo di accertamento.

Resta la questione degli abbuoni, diversi per le diverse categorie. La proporzione stabilita nell'ultima legge del dieci per cento a favore delle distillerie di prima categoria, del venti a favore di quelle di seconda, e del venticinque a favore delle distillerie agrarie, se qualche inconveniente ha, è che forse queste ultime non sono ancora trattate abbastanza equamente.

Ne dirò le ragioni in poche parole. Le distillerie di prima categoria distillano risini, granturco e simili; le distillerie di seconda distillano i capi morti dell'industria agricola nazionale. Quindi è giusto che la materia prima indigena abbia una protezione, di fronte alla materia prima di importazione. Questa è la ragione della differenza di trattamento fra la prima e la seconda categoria, differenza che credo giusto di mantenere.

Fra la seconda e la terza è un'altra cosa; la questione è tutta tecnica, di metodi di fabbricazione, e di difficoltà di trasporti. Le masse di vinacce e di vini guasti o deboli di basso prezzo che formano la base della distillazione agricola, non reggono la spesa dei trasporti a

grande distanza, massime dove non sono molto fitte le reti ferroviarie.

Si aggiunga che nessuno produce vino guasto per distillarlo. È questo un *capomorto* della industria dei vini, e se ne trova una botte qua ed una là, variando il danno nelle varie regioni secondo le annate. Queste piccole quantità sparse in vaste zone non possono agevolmente raccogliersi, per approfittare dei ribassi ferroviari accordati alle spedizioni a vagone completo o a treno completo; e d'altronde la spesa di trasporto a tariffa ordinaria è troppo forte perchè una materia povera come questa la possa sostenere. È perciò necessario la esistenza della piccola distilleria che lavori sul posto gli avanzati della produzione agraria.

Ma vi è un'altra ragione a favore di queste modeste fabbriche; ed è quella del tecnicismo della distillazione.

Finchè voi mi parlate di vino guasto e di vinacce va bene; queste materie possono esser lavorate tanto dalle grandi fabbriche che distillano a 80 gradi, come dai piccoli alambicchi che producono flemme a 30 e 40. Anzi dirò di più: le fabbriche industriali possono distillarle più utilmente perchè hanno più potenti e più economici apparecchi.

La cosa corre però all'inverso quando si tratta di distillar vino.

Nessuno distillerà mai un vino non guasto per farne alcool industriale, perchè ciò equivarrebbe a vendere il vino a 45 o 50 centesimi al grado, ossia a cinque lire l'ettolitro.

Dal vino sano non possono utilmente ricavarsi che i distillati fini, cioè i distillati che formano la base delle bevande alcooliche di lusso gin, whisky, ecc., o meglio ancora le acquaviti tipo cognac, che, convenientemente invecchiate, vanno direttamente al consumo senza ricevere nessuna aggiunta o profumo.

Per tali distillazioni non sono adatti gli apparecchi delle fabbriche industriali ad alta gradazione, perchè lo spirito distillato a 80° non si può più ribassare artificialmente con acqua a 50° o a 45°, quanto occorre per le acquavite da bevanda. Lo spirito perderebbe in questa operazione tutti gli eteri che costituiscono il suo maggior pregio e valore commerciale.

Tanto è vero ciò che anche le grandi fabbriche di liquori non adoperano grandi e complicabili apparecchi, ma piccoli e semplici. Così si fa in Francia per il cognac, in Olanda per il gin, in Irlanda per il whisky; e ricordo a questo proposito che un egregio tecnico, visitando le fabbriche

di Schiedam, è rimasto meravigliato nel vedere che gli apparecchi usati in quelle fabbriche, modello del genere, non sono nè più nè meno che i vecchi alambicchi italiani leggermente perfezionati.

È necessario dunque il piccolo apparecchio.

Ma quando ammettete la necessità del piccolo apparecchio, dovete accordargli un abbuono maggiore di quello accordato al grande, per la ragione semplicissima che a distillare un ettolitro di liquido con un lambicco comune, occorre una spesa doppia tripla di quella che occorre per distillare con un grande apparecchio a colonna. Ci vuole maggiore quantità di combustibile, ci vuole più tempo e più personale perchè la distillazione è lentissima, e spesso si è obbligati ad allungarla artificialmente, per ottenere un prodotto più fino e più delicato.

Se le distillerie agricole devono lavorare i vini sani di poco valore, alleggerendo così il mercato dalla esuberanza di produzione, bisogna accordar loro un abbuono tale da metterle in grado di reggere alla concorrenza delle distillerie di seconda categoria che trasformerebbero il vino in alcool industriale. Facendo diversamente, noi sopprimeremo le piccole distillerie agricole, ed avremo fatto opera vana nell'approvare la legge ultima del 4 maggio, nella quale, se un provvedimento vi è che miri più in là dei bisogni del momento, si è appunto quello di rendere possibile la fabbricazione dei distillati fini ai quali si accorda un abbuono a titolo di calo di quantità e grado, in ragione del cinque per cento ad anno, giusto per permettere l'invecchiamento.

Per queste ragioni credo indispensabile aumentare o alla peggio mantenere la proporzione attuale degli abbuoni per le diverse categorie di fabbriche, cioè del 10, 20 o 25 per cento.

Dirò di più. Se la Camera è disposta ad accordare facilitazioni speciali alle fabbriche che distillano vino, come viene proposto in vari emendamenti, io non farò certo opposizione; ma chiederò che tali facilitazioni siano concesse anche alle distillerie agrarie in proporzioni maggiori di quelle stabilite con la ultima legge. Ma intorno a tali emendamenti lascio libera la Camera di deliberare come crede; mi permetto soltanto di far osservare che se si vuole evitare il ripristino del macinato e la tassa sulle bevande, bisogna rassegnarsi a quella sugli spiriti, e non essere troppo esigenti nel chiedere ribassi.

In questo ordine di idee, ho presentato il mio ordine del giorno.

Certo è che un ordine del giorno non provvede

immediatamente; per tradurlo in atto, occorre una legge, occorre tempo, e bisogna quindi, attraversare un periodo transitorio.

A questo periodo transitorio è necessario che tutti si adattino, accontentandosi che le disposizioni del momento non siano in opposizione ai principii ai quali dovranno informarsi le disposizioni future.

Ed è perciò che io raccomando alla Camera due emendamenti che per economia di tempo, svolgerò brevemente ora. Questi si riferiscono agli articoli 22 e 23.

Il primo concerne la spesa di accertamento e di vigilanza.

Alcuni nostri colleghi hanno proposto un ordine del giorno per accordare il ribasso del 30 per cento alla distillazione dei vini a tutte le categorie indistintamente, senza parlare delle spese di vigilanza e di accertamento.

Oggi la spesa di vigilanza, o il così detto controllo diretto, sta a carico delle distillerie; lieve aggravio per quelle di prima categoria che distillano migliaia e migliaia di ettolitri, peso insopportabile per le distillerie agrarie le quali distillano pochi ettolitri.

Voi potete fare tutti gli abbuoni del mondo, potete dare alle distillerie agrarie non il 25, ma il 30, ma il 35 per cento; se però le lasciate gravate della spesa di sorveglianza, di controllo diretto, voi le ucciderete egualmente.

Quando un proprietario in un giorno di lavoro ha guadagnato dieci lire, e ne spende dieci per il mantenimento del controllo, il risultato è zero.

È necessario, adunque, che la spesa di sorveglianza e di accertamento diretto passi fin da ora a carico del Governo; o non credo di aver chiesto troppo in favore delle distillerie agrarie.

Sono stato il primo a sostenere, d'accordo col l'onorevole Colombo, che esse paghino nè più, nè meno delle altre, e che non debbano avere nessuna diversità di trattamento; tanto producono, tanto paghino; ciò è giusto, è equo, è nell'interesse di tutti; ma non posso ammettere che, con un provvedimento indiretto che passa quasi inosservato, si possano sopprimere, caricandole della spesa di controllo e di sorveglianza. Propongo quindi che all'articolo 23 si dica che le spese di sorveglianza e di accertamento sono a carico del Governo.

Due parole intorno al secondo emendamento, ed ho finito.

Con l'articolo 19 del progetto della Commissione, l'abbuono sulla tassa di fabbricazione che

era stato accordato dall'antica legge alle distillerie agrarie in ragione del 25 per cento; viene ridotto al 20 per cento; però, mantenendo per queste il sistema di abbonamento. Con l'articolo 5 della presente legge si prescrive che l'abbuono del 25 per cento sarà esteso anche alla tassa di vendita, sulla quale le altre fabbriche non ricevono abbuono alcuno.

Ho fatto un po' di conto, ed ho trovato che, ripristinando per le distillerie agrarie l'abbuono del 25 per cento sulla tassa di fabbricazione senza accordare abbuono di sorta su quella di vendita, esse vengono ad essere trattate un po' peggio di quello che non lo siano nel progetto della Commissione. Però, al posto dell'articolo 19, l'onorevole Colombo ed io avevamo proposto che, pur mantenendo gli abbuoni sulla tassa di fabbricazione nella proporzione attuale, lo stesso abbuono venisse esteso anche sulla tassa di vendita la quale non è in realtà che una sopratassa di fabbricazione. Ci si è fatto osservare che non era quello il luogo opportuno per tale disposizione e che all'articolo 22, vi è un paragrafo il quale dice che, " sarà stabilito il calo da accordarsi ai fabbricanti sulla quantità di spirito soggetto alla tassa di vendita „ e che, intorno alla interpretazione di questo inciso, nel senso da me esposto, non poteva correre dubbio. Sta bene; tale assicurazione, massime se verrà confermata dall'onorevole ministro delle finanze, mi tranquillizza certo, ma siccome i discorsi passano e le leggi restano, un piccolo inciso nella legge mi parrebbe migliore.

Propongo pertanto che, in quello stesso articolo si dica: " Mantenendo la proporzione stabilita per gli abbuoni sulla tassa di fabbricazione. „ Quando questi due emendamenti venissero approvati, a me parrebbe che, nel suo insieme, il disegno di legge così emendato rispondesse ai concetti espressi nel mio ordine del giorno. E per quanto dolga a me che non ho votato le spese, dover votare le imposte, pur nondimeno nell'interesse del bilancio sono disposto ad approvare la tassa sugli spiriti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti.

Prinetti. Ho esaminato, con molta cura, la legge presentata dalla Commissione, tanto più dopo quanto dice, nella sua pregevole relazione, il mio amico onorevole Lucca, che cioè questa legge viene dopo undici leggi intese a disciplinare tutta la materia della tassa sugli alcohols. Ma, me lo perdoni l'onorevole Lucca, lo studio accurato che ho potuto fare di questa legge, ha indotto in me la convinzione che voi fate, con

una mano, quello che distruggete con l'altra. Voi introducete, è vero, delle disposizioni intese a frenare il contrabbando, ma poi viceversa portate il più grande incentivo che si possa portare al contrabbando, ed è l'aumento in misura non lieve della tassa di fabbricazione; perchè questa tassa di vendita, disciplinata come è nella legge che ci sta davanti, è un vero e proprio aumento della tassa di fabbricazione.

Ora io pregherei il Governo e la Commissione di riflettere ancora un istante a questi dati di fatto che sono, secondo me, molto gravi. L'onorevole ministro, io credo, non potrà confutarmi se io valuto a circa 300 mila ettolitri il consumo reale di alcool nel paese; ora 300 mila ettolitri, a 180 lire di tassa che noi abbiamo attualmente, dovrebbero dare all'erario dello Stato un introito di 54 milioni. Riduciamolo pure a 50 milioni; tenuto conto della deduzione che vien fatta per gli abbuoni alla seconda categoria (parleremo dopo delle conseguenze dell'abbuono) e tenuto conto di quel piccolo consumo che si fa di alcool nell'industrie ammesse alla bonifica della tassa.

Ora, in base appunto a questo calcolo, l'Amministrazione aveva preveduto, per questo anno, se la memoria non m'inganna, 50 milioni di entrate per la tassa sugli alcohols.

E l'onorevole Maurogò nato, nella sua pregiata relazione sul bilancio dell'entrata, dice che noi arriveremo a mala pena o supereremo di poco i 30 milioni. Potrò errare di qualche milione, perchè la memoria potrebbe ingannarmi. Questa tassa è accompagnata da un altro fatto curioso, ed è questo: che, mentre noi determiniamo una tassa che dovrebbe far entrare nelle casse dell'erario 50 milioni, e in realtà non ne ricaviamo che 30, le fabbriche di prima categoria si sono chiuse perchè non hanno potuto reggere ad una concorrenza che veniva da fonti ignote, da fonti non perfettamente cognite, ma che le ha costrette a chiudere i loro esercizi; e le fabbriche di seconda categoria si lamentano e invocano sempre più nuove facilitazioni e più larghi abbuoni.

Ora date queste condizioni e di fronte a questi fatti, l'Amministrazione delle finanze si sente abbastanza forte per crescere ancora la tassa di 75 lire, e per infrenare, contemporaneamente, questo contrabbando, che si esplica in così gravi proporzioni?

Io credo che questa tassa sugli alcohols, nonostante le 11 leggi, che sono state fatte per disciplinarla, e la 12ª, che siamo per fare, sia ben lungi dall'essere disciplinata; io credo, che essa, come

ha detto benissimo l'onorevole Faina, vada ristudiata da capo a fondo e ripensata in tutte le sue più piccole disposizioni, perchè è una tassa che involge i più gravi e più opposti interessi. Io credo che bisogna riesaminare tutta la questione, determinare quali siano gli abbuoni che è conveniente e giusto di fare alle distillerie agrarie e alle distillerie di seconda categoria, onde possano portare realmente, alla vita agricola del paese, quei vantaggi che devono portare.

Bisogna, in pari tempo, studiare quali sono tutte quelle disposizioni che possono assicurare una repressione, se non totale, certo sostanziale, del contrabbando; perchè io professo questa opinione, che, quando lo Stato, per provvedere ai bisogni delle sue finanze, impone sopra un genere di consumo generale, e di consumo, soprattutto, delle classi povere, una tassa che ne sopraeleva il valore da 50 lire a 300, come andiamo a fare con questa imposta, deve, per lo meno, giustificare questa tassa col fare che la più gran parte dell'onere, che s'impone ai consumatori, entri nelle casse dell'erario e non si disperda, per via, a beneficiare e a giovare coloro, che vivono per la frode e della frode.

Ora, questo studio, che il Governo certo deve fare, e che certo farà e farà con la massima cura, esigerà tempo, esigerà ancora delle esperienze: poichè non arriveremo di getto a fare una legislazione sugli alchools, che raggiunga tutti questi scopi.

Ma io credo che per riuscire a disciplinare questa imposta così difficile, e ad ottenere questo risultato, al quale tutti dobbiamo mirare, cioè, di fare entrare nelle casse dello Stato la maggior parte dell'onere, che s'impone ai consumatori; per riuscire a questo scopo, in questa, come in qualunque altra tassa di tale natura, sia necessario di imporre la tassa sopra una tariffa mite; e a mio parere è stato un errore grandissimo quello di arrivare, come siamo già arrivati, a 180 lire.

Se le condizioni attuali dell'erario avessero permesso di continuare, alcuni anni di più, con una imposta di 30 od anche di 60 lire, come era stata messa nei primi anni, forse a quest'ora, noi avremmo organizzato e disciplinato questa tassa, in modo che potrebbe sopportare aumenti sensibili, senza dar luogo ad inconvenienti, quali sono quelli che ho rammentato; più, se noi ci fossimo contentati di una tariffa mite, avremmo oggi una entrata superiore a quella che abbiamo: perchè il consumo avrebbe continuato a svolgersi e non si sarebbe fermato completamente nel suo aumento, come si è arrestato; e, ripeto, il con-

trabbando non si sarebbe organizzato, come è ora.

A proposito del contrabbando, mi sia lecita una dichiarazione. Io ho sempre pensato e penso ancora che le distillerie di 2ª categoria, col sistema dell'abbuonamento, abbiano fatto una concorrenza potente e, tante volte non giusta, alle distillerie di 1ª, e non abbiano, in molti casi, pagato quello che avrebbero dovuto pagare, proporzionatamente alla loro produzione. Però, penso ancora che, mentre questo pensiero ha tardato molto a farsi strada nell'amministrazione governativa, del pensiero stesso si sia esagerata la portata. E la ragione più efficace per la quale la tassa sugli alchools non rende oggi quello che deve rendere, anzi rende poco più della metà, la ragione più efficace è veramente il contrabbando internazionale.

E la giustificazione di questo mio concetto la trovo in un fatto che ritengo non si possa confutare; ed è questo: che le regioni dove principalmente si vende spirito di contrabbando non sono già quelle che hanno distillerie di 1ª categoria, o fonti conosciute, direi, di produzione nazionale; non sono già quelle dove la fabbricazione di 2ª categoria o la fabbricazione agraria si esplica maggiormente; sono, invece, quelle che non hanno produzione di questo genere. Citerò ad esempio il Veneto.

Nel Veneto, o signori, (e voi non avete che a domandarlo ai fabbricanti di 1ª categoria, che fornivano quella regione), nel Veneto sembra, per questi grossi fabbricanti, che sia, ad un tratto, cessato ogni consumo di alchool. Ora, o signori, è molto facile presumere che quelle regioni chesi forniscono da fonti diverse, da industriali diversi da quelli dai quali si fornivano prima, è molto facile presumere si forniscano dell'alchool che deriva dal contrabbando coll'Austria, e non già da quello che deriva dalle distillerie di seconda categoria.

Diffatti oggi noi carichiamo di 180 lire di tassa uno che porti 10 chilogrammi d'alchool sulle sue spalle; egli rischia 4 lire di valore contro 18 di beneficio. Domando io se l'incentivo al contrabbando non sia enorme?

Ve l'ha detto benissimo l'onorevole Benedini; voi, con impedimenti diretti, non riuscirete mai a frenare questo contrabbando; solo col tôrre di mezzo i manutengoli, voi riuscirete ad impedire che il contrabbando si esplichi in grande misura.

Ora non è coll'aumento continuo di queste tasse che noi riusciremo ad ottenere questo risultato.

Io sono convinto che, nelle attuali condizioni

dell'erario, questi sussidi si debbano cercare principalmente, nella tassa sugli alchools, ma non credo che, per anticipare di qualche anno questo beneficio, convenga rendere sempre più difficile l'assestamento di questa tassa. Secondo me, facciamo un po' come il ragazzo che abbatte l'albero per pigliare il frutto. Io credo che convenga cercare un aumento d'introito in un migliore assestamento della tassa, in una più efficace azione dell'amministrazione intesa a reprimere il contrabbando.

Se no, noi avremo una tassa che non sarà assestata mai, e man mano che la tariffa di questa tassa verrà aumentata, essa farà sentire maggiormente l'ingiustizia dei benefici e dei danni che si portano; ed arriverà un momento in cui i lamenti del pubblico contro la tassa sugli alchools saranno tali che per essa avverrà quello che accade per la tassa di ricchezza mobile.

Se voi aveste messo un' aliquota del 2 o del 3 per cento, come s'è fatto in Inghilterra, a quest'ora, quest'imposta sarebbe già assestata, e non darebbe luogo a quei continui reclami che si fanno sentire tutti i momenti dai giornali e dall'opinione pubblica; avvenne, ripeto, la stessa cosa per la tassa sull'alcool.

Io quindi esorto il Governo a considerare che quest'anno in cui, per la prima volta, la tassa sull'alcool si esige sulla base di 180 lire all'ettolitro noi avemmo semplicemente una diminuzione di 10 milioni in confronto del preventivo: ora io temo che l'aumento ulteriore di 75 lire porterà a nuove disillusioni; invece se si fosse semplicemente mirato a sopprimere il contrabbando, e a disciplinare questa tassa, si sarebbe potuto ottenere, in uno o due anni, quell'aumento che noi oggi speriamo dall'aumento di 75 lire che proponiamo.

Per queste ragioni voterò a favore delle disposizioni che reprimono il contrabbando, se si farà per esse un conto separato; ma non voterò per l'aumento della tassa di fabbricazione, perchè ritengo che essa darà luogo a nuove disillusioni e a nuovi reclami.

Presidente. Sono stati presentati tre ordini del giorno: il primo è dell'onorevole Colombo, così concepito:

“ La Camera invita il Governo a studiare se e come si possa stabilire una tassa d'esercizio sullo smercio degli spiriti e delle bevande alchooliche, onde, col provento della medesima, diminuire di una somma corrispondente la tassa di fabbricazione. „

Il secondo è dell'onorevole Saporito, ed è il seguente:

“ La Camera, riconoscendo la necessità di togliersi gli ostacoli alla distillazione dei residui della vinificazione e alla libera trasformazione dei vini, invita l'onorevole ministro delle finanze a presentare una radicale riforma per la tassa sugli alchools. „

L'altro ordine del giorno finalmente è dell'onorevole Faina:

“ La Camera convinta della necessità di trarre dalla tassa sulla fabbricazione e vendita degli spiriti il massimo reddito di cui è suscettibile, invita il Governo a presentare un progetto di legge per l'ordinamento stabile della tassa stessa, raccomandando: 1° che l'accertamento della produzione sia fatto in tutte le fabbriche, mediante congegno meccanico, restando a carico dello Stato la spesa di accertamento e sorveglianza: 2° che venga accordata una equa protezione agli spiriti estratti da vino, vinacce, frutta e simili, e non sia recato impedimento alla esistenza delle distillerie agrarie che lavorano piccole quantità con alambicchi ordinari. „

Prego l'onorevole relatore di esprimere l'avisio della Commissione intorno a questi ordini del giorno.

Lucca, relatore. Un onorevole collega molto argutamente mi fa pervenire un biglietto dicendomi che il segreto per non riuscire noioso qua dentro è quello di essere il più breve che sia possibile. Ed io ho la necessità di esser breve, perchè sarei incapace di rispondere adeguatamente a tutte le osservazioni che furono fatte al presente disegno di legge.

Prima però di rispondere agli onorevoli colleghi, i quali, con molta cortesia, giudicarono il lavoro della Commissione, risponderò poche parole all'onorevole Cambray-Digny, il quale, nel suo discorso di ieri, l'opera della Commissione ha molto severamente giudicato.

L'onorevole Cambray-Digny ha detto che la lettura del disegno di legge e della relazione lo avevano convinto che la Commissione non aveva sufficientemente studiato l'argomento intorno al quale dalla fiducia della Camera era stata chiamata a riferire. Mi perdoni l'onorevole Cambray-Digny, ma allorquando egli ha fatta questa severa censura alla Commissione, io mi sono augurato ch'egli, rimproverando alla Commissione di non avere sufficientemente studiato, avesse fatto maggiori studi ed avesse potuto suggerire

alla Commissione emendamenti tali da migliorare efficacemente il disegno di legge.

Ma, o io m'inganno, o l'onorevole Cambray-Digny, con le osservazioni fatte unicamente per emendare due articoli della legge, non è riuscito nello scopo che io mi auguravo, perchè, al di sopra del vanitoso amor proprio del relatore, v'è il desiderio vivissimo di trovare colleghi i quali contribuiscano con la Commissione a migliorare il disegno di legge.

L'onorevole Cambray-Digny ha osservato che noi della Commissione abbiamo preso a rovescio a pelare la gazza senza farla gridare.

L'onorevole Cambray-Digny, non so, se parlando della gazza, per la qualifica che essa si merita, abbia voluto intendere che noi con questa legge avevamo per iscopo di limitare tutte le frodi che erano possibili, frodi, che, lo ha detto il ministro e lo ripeterono tutti, cospirano a danno di questa tassa. Se noi dobbiamo avere questo compito, per quanto noi della Commissione abbiamo lungamente lavorato, creda l'onorevole Cambray-Digny che non era proprio nostro proposito quello, come Ella disse, di pelare la gazza senza farla troppo gridare, ma invece compito nostro era quello di togliere alla tassa come era stata proposta dal Governo tutte quelle fiscalità che, senza portare nessun vantaggio all'erario, avrebbero portato, non dirò danno *materiale*, ma imbarazzo al commercio ed all'industria. Noi credevamo proprio di essere riusciti a questo e forse anche l'onorevole Cambray-Digny ci avrebbe resa questa giustizia, se avesse esaminate, una per una, le disposizioni del primitivo progetto e le avesse confrontate con quelle che ora presentiamo alla Camera. Naturalmente, è una legge di tassa, è una legge fiscale questa e si capisce che non possa riescire troppo gradita ai contribuenti. Ma se noi consideriamo che, con le cautele introdotte da noi in questa legge, arriveremo a togliere quell'inconveniente, che dall'onorevole Prinetti, per ultimo fu osservato, che, cioè, una tassa che potrebbe rendere 50 o 60 milioni ha tale una nervosità che, sul suo reddito non si può mai far calcolo; se consideriamo anche il rapporto di coincidenza fra consumo effettivo e consumo legale dell'alcool, vedremo che non è stata opera inutile quella fatta dalla Commissione; poichè ripeto, noi abbiamo cercato di cautelare l'applicazione di questa tassa con quelle misure che, senza essere fiscali, fossero gravi solamente per coloro che non debbono avere nessuna difesa dal momento che cercano di frodare tanto illegittimamente l'erario dello Stato.

Questo fu lo scopo dei nostri lavori e cre-

diamo, se non in tutto, almeno in gran parte di averlo raggiunto; perciò quando si parla della eccessiva fiscalità di questa legge, si dice cosa ingiusta.

Io, del resto, non comprendo, in tema finanziario, la politica sentimentale di coloro che lamentano un po' troppo le cosiddette disposizioni vessatorie, le quali altro non sono che l'ultima difesa dell'erario contro le mene di quelli che l'erario vogliono frodare.

Sentite quale disposizione recentissima fu adottata in una repubblica americana contro le frodi e le adulterazioni della margarina. Vale proprio la pena di leggere perchè si sappia come in certi paesi non si spaventano di gravi fiscalità, certi paesi che noi citiamo poi sempre a nostro ammaestramento come esempio di liberalismo:

“ Qualora un fabbricante d'olio-margarina commetta una frode a danno dello Stato cercando di sottrarsi alla tassa dell'olio-margarina da esso fabbricato o ad una porzione di essa tassa, gli saranno sequestrati lo stabilimento, gli apparecchi di fabbricazione e tutto l'olio di margarina, e tutte le materie gregge che si usano per la fabbricazione; dell'olio di margarina che si troverà in deposito od in lavorazione allo stabilimento; e (come non bastasse) sarà inoltre colpito di una multa non inferiore a 100 dollari estensibile sino 5000 oltre al carcere per un periodo non minore di mesi sei nè maggiore di anni tre. ”

Ebbene, mettete a confronto queste disposizioni americane con quelle che noi proponiamo, e poi ditemi se le nostre si possano veramente chiamare eccessive.

L'onorevole Cambray-Digny ha detto anche che noi, con questo disegno di legge, abbiamo risuscitato le disposizioni che erano applicate in Sicilia per la legge del macinato; onorevole Cambray-Digny, a me dispiace che Ella sia andata a citare una legge di un Governo che non esiste più, per dimenticare che noi, con questa legge, non facciamo altro che applicare alla tassa sugli spiriti le disposizioni e le istruzioni vigenti sul deposito e trasporto nella zona di vigilanza di cabotaggio di olii minerali, di coloniali ed altre merci, disposizioni che sono la conseguenza della legge del 1866; quindi vede che non abbiamo niente affatto risuscitato le disposizioni del passato Governo di Sicilia.

L'onorevole Cambray-Digny ha detto una cosa molto giusta; ha detto che noi abbiamo avuto un torto, quello di avere abbandonato (ed è qui che il suo ragionamento non è più esatto) un po' leg-

germente l'idea primitiva di sostituire cioè alla tassa di vendita sugli alcool una tassa di esercizio. Se l'onorevole Cambray-Digny mi permette, io gli faccio osservare che la Commissione non ha punto abbandonato questo concetto, la Commissione anzi ha in questo, me lo lasci dire, lottato contro il Governo per cercare di garantire lo Stato, ed ha voluto provare come una tassa di esercizio organizzata in base agli elementi che la Commissione aveva studiato, potesse servire molto meglio all'erario di quello che non potesse servire un aumento della tassa di rivendita. Ma ha dovuto rinunciare alle sue idee per una ragione, la quale sono lieto che oggi l'onorevole Colombo abbia rilevato per me; cioè, che, mentre il bisogno dell'erario era urgente, il metodo stabilito per raggiungere lo scopo colla tassa di esercizio doveva dare origine necessariamente ad un conflitto fra i contribuenti e l'amministrazione per gli accertamenti della tassa per i 200 mila esercizi perchè tanti se ne contano, a conflitto fra i contribuenti e le Commissioni che si dovevano nominare, per la revisione degli accertamenti e tutte queste esigenze inevitabili avrebbero portato grande ritardo all'applicazione di un provvedimento che essendo buono, non abbiamo abbandonato ma solo sospeso. E quindi ha fatto una speciale raccomandazione all'onorevole ministro di studiare questa tassa, e di studiarla non sulle basi che la Commissione credeva efficaci per il momento, ma su quelle che la Commissione credeva più opportune, sempre inteso che questa tassa non dovesse aumentare il cumulo di quelle altre che già gravitano sugli spiriti, ma dovesse avere lo scopo di reintegrare al bilancio la somma corrispondente venuta da una diminuzione della tassa di fabbricazione.

Credo quindi di interpretare il concetto della Commissione dicendo che accetto volentieri l'ordine del giorno dell'onorevole Colombo il quale concreta queste raccomandazioni che la Commissione aveva già per conto proprio fatto al Governo.

L'onorevole Cambray-Digny ha voluto poi a questo punto sollevare una questione che io interpreto quasi per un fatto mio personale; mi permetta quindi la Camera che io la rilevi.

Egli ha detto che era sorpreso della grande tranquillità con la quale l'onorevole Lucca aveva sostenuto una teoria sulla eccedenza della tassa sui consumi. Io non ho detto nulla di tutto questo; il terzo sarà mio che non ho saputo farmi comprendere. Io ho detto semplicemente e questo è il periodo che l'onorevole Cambray-Digny ha ri-

levato, dimenticando forse lo spirito a cui è ispirato; si vuol dire che la gravezza della tassa è lo stimolo alle frodi; ma perchè non si potrebbe dire, e forse con maggior ragione, che forse saranno sempre le frodi gli artefici degli aumenti della tassa? Io non ho sviluppato teorie, non sono da tanto; ho accennato un dubbio ed ho detto: poichè tutti i contrabbandieri gridano che sono costretti a contrabbandare perchè la tassa è alta, perchè noi non dovremo dire ai contrabbandieri che siamo costretti ad alzare le tasse perchè voi contrabbandate?

È una questione tanto semplice che non credeva potesse meritare l'onore di una censura.

Gli onorevoli Cambray-Digny e Colombo, i quali hanno appunto raccomandato, che il Governo studiasse il modo di regolar meglio questa tassa, applicando la tassa d'esercizio, possono esser sicuri d'avere, in questo, l'appoggio del relatore, per quanto modesto esso sia.

E qui desidero proprio, e per l'onore, e per un diritto di paternità del Parlamento, di fronte a qualunque altro, accennare ed emendare una considerazione fatta dall'onorevole Colombo, il quale disse che questa proposta di sostituire la tassa di esercizio alla tassa di vendita fu fatta, per la prima volta, in un Congresso tenuto a Roma, da un tale benemerito, che cercò di tutelare gli interessi della corporazione a cui apparteneva. Ma io debbo dichiarare, che, negli Uffici o nella Commissione, quando si discusse questo disegno di legge (molto prima del tempo in cui si adunò quel Congresso), molti deputati, e fra gli altri il presidente della nostra Commissione, l'onorevole Seismit-Doda, avevano perfettamente accennato alla idea di studiare questa tassa. Quindi senza voler togliere nessun merito a coloro che fanno una vivissima agitazione a questo proposito, mi sia consentito di ripetere che prima ancora che da altri fosse enunciata, nella Commissione e negli Uffici, la questione era sorta, ed era stata studiata.

Passando poi alla questione che si riferisce a quelle altre seccature, come furono chiamate, che si danno ai rivenditori di bevande alcoliche; è un fatto che queste cautele porteranno loro qualche seccatura; ma l'onorevole Cambray-Digny mi consentirà, che, con le disposizioni nuove concordate tra il ministro e la Commissione, inteso a ridurre questa necessità dell'accompagnamento della bolla di circolazione, anche per le bevande alcoliche solo ai comuni aperti, si sono temperate di molto quelle che erano state chiamate vessazioni contro i rivenditori.

È necessario stabilire in modo concreto, che mentre prima la tassa di vendita veniva ad essere pagata da tutti i rivenditori, ora è pagata (ed è per questo che con una certa ragione fu detto che ridiventa quasi un duplicato della tassa di fabbricazione) è pagata al momento in cui l'alcool esce dalla dogana o dalla distilleria. E mentre prima l'alcool e le bevande alcooliche, dovevano avere una bolla di accompagnamento, adesso quante volte l'alcool o le bevande alcooliche entrano in un comune chiuso, tutte le vessazioni, come furono chiamate, che prima si stabilivano, non esistono più. Questi rivenditori non hanno altro obbligo che quello di ritirare (e qui naturalmente c'è la consegna, e non possono rifiutarsi) e conservare la bolletta doganale, sia che lo spirito venga dalla frontiera, sia che esca dalle fabbriche; e quando entrano nel comune chiuso rilasciano questa bolla all'ufficio daziario. Questa è tutta la seccatura che hanno attualmente tutti i rivenditori di alcool e di bevande alcooliche perchè, una volta passata la cinta daziaria, nell'ambito del comune chiuso, la circolazione degli spiriti e delle bevande alcooliche è assolutamente libera.

È vero, esiste ancora questa necessità per i comuni aperti. Ma neppure per i comuni aperti è molto grave, perchè quando un rivenditore entra in un comune aperto, non ha altro obbligo che quello di consegnare la bolla al sindaco, o di tenere registrato giornalmente il movimento dei propri prodotti.

E qui giustamente l'onorevole Cambry-Digny ha osservato che forse da noi l'istruzione obbligatoria non ha portato ancora tali frutti da poter sperare che tutti i rivenditori sappiano scrivere.

Questa è una censura da rivolgere piuttosto al ministro della pubblica istruzione, raccomandandogli che faccia in modo che la legge sull'istruzione dia tutti i suoi risultati. Ma naturalmente il ministro delle finanze deve presumere che questa legge sia stata rigorosamente in ogni luogo eseguita, e che non sia pretendere troppo dai contribuenti italiani, che sappiano tener nota di quello che acquistano e di quello che vendono.

Ridotte in questi termini le fiscalità, mi pare che non siano soverchiamente vessatorie e quindi sotto questo riguardo, la Commissione e l'onorevole ministro, concordando le loro proposte, hanno di molto migliorato il progetto primitivo.

Non è una legge, lo ripeto, la quale porti dei benefici a tutti, è una legge la quale sarà buona se potrà portare beneficio all'erario dello Stato.

L'onorevole Toscanelli è il primo, che ha par-

lato su questo argomento, dicendo che forse la Commissione si era dimostrata troppo favorevole ai distillatori di prima categoria.

Mi diceva precisamente questo, nel mentre un egregio nostro collega, l'onorevole Borromeo, mi consegnava un reclamo, presentato dai distillatori di prima categoria, i quali dicevano che da questa legge si sentivano danneggiati.

L'onorevole Colombo il quale parlò dopo dell'onorevole Toscanelli dichiarò, che quando non si facessero questi temperamenti, sui quali la Commissione, certo, in massima parte, concorderà, le distillerie di prima categoria sarebbero state distrutte.

Basta questa argomentazione dell'onorevole Colombo per infirmare il rimprovero, che faceva l'onorevole Toscanelli alla Commissione. Naturalmente la Commissione si trova in una strana posizione.

Da una parte si dice che i distillatori di prima categoria saranno rovinati, perchè sono favoriti troppo quelli della seconda, dall'altra parte abbiamo sentito che i distillatori di seconda categoria saranno essi pure rovinati, perchè sono favoriti troppo quelli di prima.

In verità, la Commissione non saprebbe come trovarsi fra queste idee, diametralmente opposte, se non la confortasse il pensiero, che una legge fiscale, la quale arriva, in pari tempo, a far gridare, da una parte l'industriale di prima categoria, e dall'altra quello di seconda, forse è una legge, la quale ha una sola preoccupazione, quella di giovare all'erario. Certo, una legge fiscale non lo si dimentichi mai, deve anche curare di non distruggere la vitalità delle industrie; ma io vorrei che ci persuadessimo una volta che non si può fare una legge, ripeto, fiscale la quale (come purtroppo, non qua dentro, Dio mi liberi da questa idea, ma fuori qualcheduno vorrebbe che fosse), permettesse a certe industrie di lucrare in base alla frode della tassa.

Ma, diceva l'onorevole Saporito, mi meraviglia come l'onorevole Lucca abbia dato questo colpo al cuore delle distillerie agrarie, come cioè l'onorevole Lucca abbia potuto togliere quel beneficio che una legge anteriore dava alla distillerie agrarie che distillano vino.

Creda però l'onorevole Saporito che la Commissione non ha mai avuto l'intendimento di far questo danno alle distillerie agrarie; tanto è vero che la Commissione non avrà nessuna difficoltà di sopprimere l'articolo 19 che riduce l'abbono al 20 per cento, quando si accolga la proposta dell'onorevole Colombo, perchè (e mi servo della pa-

rola sua perchè più autorevole della mia) è qualche cosa peggio che illegittimo, egli diceva, ed anche poco morale che si debba continuare ad applicare una tassa che dev'essere uguale per tutti, per tutti ugualmente applicata nel modo e col sistema fin qui tenuto, causa di ingiuste ingiustificabili sperequazioni.

Cosicchè, non è stato il desiderio (perchè nessuno può averlo quà dentro questo desiderio) di togliere un beneficio che legalmente era già stato consentito alle distillerie agrarie, ma è stato il desiderio di fornire ragioni per poter tornare a discutere su questo argomento e dimostrare che non è chiedere troppo quel che ha domandato l'onorevole Colombo cioè che tutti i produttori di alcool debbano pagare una tassa in ragione della loro produzione. Bisogna studiarla molto a fondo questa questione e si persuaderà chiunque la studi, che attualmente queste industrie potevano ancora esistere perchè facevano assegnamento sicuro sull'abbonamento della tassa. Ci vuol poco a rifarlo questo conto. Basta stabilire cosa furono pagate l'anno scorso in certe località le vinacce: cosa si possa ritrarre da un quintale di vinacce, tenuto conto del cremore di tartaro che è del 3 per cento e dell'alcool che ci si può cavare. Ora è evidente che con le vinacce al prezzo di 4 lire... Qui noti la Camera: si sa che a Roma le vinacce furono pagate anche 8 o 9 lire e furono distillate in un paese nel quale per arrivarci ci voleva una lira e mezzo di trasporto; cosicchè li costavano 10 lire e mezzo.

E bisogna aggiungere a questa somma una lira e mezzo che costituiva la spesa di mano d'opera e del combustibile. Cosicchè si aveva un ricavo di sei lire da un prodotto che complessivamente era costato 11. Ma evidentemente bisognava calcolare sulla frode della tassa per poterne avere un vantaggio; perchè non si può presumere altrimenti, che vi siano degli industriali, i quali, per ricavare 6 lire, facciano una spesa di materia prima e di mano d'opera che arrivi alle 11 lire. Dunque, quando questo si sa, quando questo è provato, mi pare che nessuno possa opporsi perchè, nei limiti del possibile, contro queste irregolarità, si cerchi di mettere più vigorosamente che sia possibile, sollecito riparo.

E l'onorevole Saporito, che ha visto essere diminuito l'abbuono e, ne convengo con lui, non abbastanza giustificata questa diminuzione nella relazione, sono io il primò a dichiarare che aveva legittima ragione di ribellarsi contro questa decisione. Ma credo che l'onorevole Saporito, il quale, se è tutore degl'interessi agrari, non può a meno

di essere e di volere essere tutore di quegli interessi che legittimamente si esercitano, non potrà, in nessun modo, ribellarsi, quando la Commissione e l'onorevole ministro, accettando l'ordine del giorno degli onorevoli Colombo e Faina, proporranno che l'accertamento di questa tassa sia fatto in modo uguale per tutti. (*Interruzione dell'onorevole Saporito.*)

L'onorevole Saporito mi interrompe dicendo: si ammazzano meglio. Ma se noi dovessimo qui fare delle discussioni che purtroppo sono difficili, inquantochè si va incontro ad interessi che, legittimamente rappresentati, pure cozzano fra loro, potrei fare questa domanda, in seguito alla sua interrogazione: ma deve proprio la Camera, deve proprio il Governo dare questa vita fittizia a delle industrie le quali non hanno in sè, fuorchè nella frode della tassa, il modo di vivere?...

Saporito. E la industria madre?

Lucca. L'industria madre, l'agricoltura, mi suggerisce l'onorevole Saporito. Ma mi ammetterà che non è questo il caso e che non corrisponde al problema. Rovinando le piccole industrie, non si può dire che si pregiudica l'agricoltura; perchè lo stesso è avvenuto (e giustamente me lo suggeriva un collega) per la coltivazione dei bachi da seta; una volta, non erano le grandi industrie che la facevano, ma era fatta, quasi casa per casa, da tutti i proprietari. La grande industria, dunque sviluppandosi, si è sostituita alla piccola industria, ma, non per questo, l'economia generale ne ha avuto un danno...

Saporito. Volete le grandi industrie!

Lucca, relatore. Onorevole Saporito, nessuna delle mie parole può averla autorizzata ad interrompermi dicendo: volete le grandi industrie! perchè, con quanto ho detto e con quanto ho scritto prima, io sapeva, non solamente di interpretare il sentimento della Commissione, ma di manifestare il mio intimo convincimento che qua dentro nessuno può volere una piuttosto che l'altra delle industrie, ma si cerca di compenetrare quel termine medio che, non nuocendo all'erario giovi a tutte le industrie.

Se vi sono industrie, le quali, per vivere, hanno assolutamente bisogno di frodare la tassa, mi perdoni l'onorevole Saporito, per quanto un momento fa egli mi abbia fatto rimprovero che, come agrario, avrei dovuto ammetterlo; io mi rassegnò anche ad essere scomunicato come agrario, ma assolutamente non voglio ammettere che delle industrie possano vivere esclusivamente, frodando la tassa.

L'onorevole Della Rocca ha fatto delle giuste

considerazioni, le quali servono anch'esse, a distruggere l'accusa fatta l'altro giorno dall'onorevole Toscanelli alla Commissione e a spiegare anche l'interruzione fatta ora dall'onorevole Saporito.

L'onorevole Della Rocca, al quale credo si associerà, in questa parte, l'onorevole Colombo, desidera che l'accertamento sia fatto direttamente, per le industrie di prima e di seconda categoria; e in questo credo che egli troverà facile consenso nella Commissione.

In quanto però all'abbuono, che egli vorrebbe portato al 30 per cento, ora che lo si ripristina al 25 per cento, per le distillerie che distillano vino, io non so (e questo lo sentiremo dall'onorevole ministro, perchè è una opinione che deve esprimere egli) se possa trovare uguale consenso questa sua proposta.

Per conto mio, e credo di essere anche l'interprete della Commissione, dichiaro che, l'aggiunta all'articolo 25, cioè che, "col 1º gennaio 1889 cessano l'abbuono e la restituzione della tassa di fabbricazione e della sovratassa doganale sullo spirito adoperato come materia prima" in massima, non può che essere favorevolmente accolta; perchè la esperienza ha dimostrato che, appena che fu concessa la esenzione della tassa all'*alcohol* che doveva essere destinato per le vernici, si è immediatamente prodotto tanto *alcohol* per le vernici, che se ne sarebbe potuto servire, per parecchi anni, il mondo intero. La ragione di questo fatto sta in ciò: che si era trovato che, con un semplicissimo procedimento di depurazione, quell'*alcohol* che, per frodare la tassa, era stato dichiarato dovesse servire per le vernici, diventava, un momento dopo, *alcohol* purissimo, ed era venduto come vero *alcohol*. E questo per quanto riguarda la industria delle vernici.

È accettabile e deve essere accolto da tutti quello che si riferisce a togliere la esenzione agli *alcools* degli aceti. Ed è naturale che questo si faccia, mentre discutiamo, in tutti i modi per favorire la produzione vinicola; e sarebbe strano che, mentre si cerca di ottenere questo intento, con altri provvedimenti, si mantenesse la proposta la quale consiglia la fabbricazione di un succedaneo a quell'aceto molto migliore che si potrebbe fare coi nostri vini. Quindi, credo che anche l'onorevole ministro non avrà nessuna difficoltà di consentire a questa domanda.

Quanto all'articolo 24 aggiuntivo: "Sono prorogati di altri due mesi i termini pel pagamento della tassa"; esso implica una questione di pura

tesoreria, e la Commissione non ci ha niente a che fare. Si pronunzierà l'onorevole ministro.

Mi compiaccio che l'onorevole Faina, il quale come tutti sanno, è uno dei più efficaci tutori della produzione vinicola in Italia, sia intervenuto in questo dibattito: perchè egli, con l'appoggio che, in massima, ha dato alle disposizioni di questo disegno di legge, e, ancor più, con le modificazioni che ha consigliato, d'accordo con l'onorevole Colombo, ha potuto dimostrare come proprio non si nuoccia agli interessi della viticoltura, con le disposizioni che si propongono.

Quindi, per conto mio, credo che siano accettabili tutte le considerazioni che l'onorevole Faina ha fatto.

Però, bisognerà completare, con una cifra, una delle sue raccomandazioni. Egli ha detto che la vigilanza per tutte le distillerie deve essere poi a carico dell'erario.

Ed è giustissima questa sua considerazione, perchè se, come crediamo, da questa vigilanza l'erario non potrà avere grande vantaggio, certo il vantaggio che dalla vigilanza ne deriverà compenserà la spesa che si dovrà fare per invigilare.

Ma, nell'articolo 23, è prevista per questa vigilanza, lasciata alle condizioni del disegno di legge, la somma di lire 124,200. Ma su questo punto parlerà l'onorevole ministro poichè, non spetta certo alla Commissione di suggerire la somma.

L'onorevole Faina poi, a proposito dell'articolo 22, ha saviamente osservato come il calo, che è stabilito anche per la tassa di vendita, dovrebbe essere ragguagliato, non in proporzione percentuale, ma in una proporzione ragionevole, come abbuono che si dà alla tassa di fabbricazione per le diverse categorie.

Anche su questo punto non possiamo non essere d'accordo con l'onorevole Faina, tanto più che così l'articolo 19 Colombo e Faina non avrebbe più ragion d'essere, e sarebbe fuso nell'inciso che s'introdurrebbe nell'articolo 22.

Così mi pare che i desiderii degli onorevoli Colombo e Faina siano pienamente soddisfatti.

L'onorevole Prinetti infine ha fatto un'osservazione che più d'una volta anche la Commissione aveva fatto, mi consenta di dire, nei lunghi suoi studi.

È deplorabile che all'aumento progressivo della tassa non abbia corrisposto un aumento progressivo nell'introito della tassa stessa.

È il punto grave questo, mi suggerisce l'onorevole Branca, lo capisco, ma è anche cosa gravissima il risolvere questo problema.

Prinetti. Chiedo di parlare.

Lucca, relatore. Ma da questo fatto innegabile io traggo argomento per dire che l'amministrazione deve efficacemente armarsi con tutti i mezzi, che le sono conceduti, per combattere il contrabbando.

L'onorevole Prinetti ha poi fatto un'osservazione che io mi permetto di contraddire. Egli ha detto: l'amministrazione esagera, quando attribuisce massimamente al contrabbando, chiamiamolo interno, cioè il contrabbando delle distillerie di seconda categoria, la diminuzione del consumo legale dell'alcool; mentre invece io credo, diceva l'onorevole Prinetti, che la massima parte di questo alcool di contrabbando provenga dal contrabbando di confine, e accennava ad un fatto che nessuno può contraddire, che cioè si sa che principalmente in certe provincie (ed ha accennato quali) da qualche tempo a questa parte i grandi industriali di Milano hanno perduto assolutamente la loro clientela.

Dunque si dice: non sono più gli industriali di Milano che servono quelle provincie, deve essere il contrabbando che provvede a loro.

L'onorevole Prinetti mi deve pur consentire che quel suo ragionamento ha un lato debole, inquantochè, nel Veneto, e precisamente nella provincia di Treviso v'è una grossa distilleria (devo questa notizia al savio avvertimento del collega Di Broglio) la quale negli ultimi periodi ha pagato una massa ingente di tasse, il che farebbe credere che avesse fatto una distillazione per 7000 ettolitri di alcool per servire al consumo di quelle provincie alle quali l'onorevole Prinetti faceva or ora allusione.

Ma io non so se proprio vi sia qualcuno il quale abbia elementi più efficaci per determinare il contrabbando all'infuori dell'amministrazione.

Credo che assolutamente non ci sarà nessuno che possa arrogarsi il diritto di calcolare il contrabbando di confine più esattamente di quel che possa fare l'amministrazione, la quale ha una infinita di mezzi per stabilirlo, ed anche quello non indifferente di poter sapere su per giù, depositi che sono ai confini austriaci e la quantità che viene esportata.

Ebbene posso assicurare l'onorevole Prinetti che l'amministrazione ha convenuto (non dico cifre mie, non mi era mai riuscito di averne gli elementi) che il contrabbando di confine, in questi ultimi anni, sorpassò i dieci milioni.

Il sorriso dell'onorevole Prinetti lo capisco; anch'io in principio credevo che fosse molto meno, ma poichè non trovo un'autorità superiore a quella

che credo per ora addirittura eminente, dell'amministrazione, sono costretto a credere che la cifra ch'essa dà, può necessariamente essere più esatta di quella che può avere qualunque altro, tanto più se si considera che vi sono in quella regione delle distillerie le quali servono al consumo locale.

Ma io mi associo alle raccomandazioni che ha fatto l'onorevole Prinetti, cioè che questa tassa merita di essere a lungo studiata, perchè è necessario trovare la ragione della nervosità di cotesta tassa, la quale ha degli sbalzi che non si possono assolutamente concepire.

L'onorevole Prinetti avrà visto, egli che ha avuto la cortesia di citare la relazione, che precisamente la relazione stessa conclude coll'invitare il Governo a fare questi studi, perchè è certo che qualora si potesse assicurare in modo rigoroso l'esazione di questa tassa, essa dovrebbe necessariamente rendere molto di più all'erario.

Ma questo non è studio lieve, non è uno studio che si possa fare con sollecitudine; quindi prego tutti gli onorevoli colleghi che hanno rivolte queste raccomandazioni all'amministrazione di voler permettere che la Commissione si associ a coteste raccomandazioni che anche prima di essi la Commissione stessa aveva creduto di fare, perchè ripeto non poteva e non doveva sfuggire ad essa questa nervosità (non so trovare altra parola) della tassa la quale fa degli sbalzi che non si sa a cosa si debbano rigorosamente attribuire.

È certo però che quando questi provvedimenti, dal punto di vista delle cautele, siano eseguiti rigorosamente; quando non si chieda, come taluni vorrebbero, la vigilanza permanente in tutte le distillerie, perchè la spesa potrebbe essere eccessiva, ma quando l'amministrazione sapesse, e spero saprà organizzare un sistema d'ispezioni che sostituisca all'occhio talvolta incerto di una semplice guardia, quello più vigile di un ispettore nel determinare questo accertamento, io credo che da questa tassa si potrà avere una entrata molto maggiore e speriamo anche, e questo è il voto della Commissione, che si possa ottenere questo risultato senza che legittimamente si possa dire di aver troppo vessato i contribuenti. (*Perissimo! Bravo!*)

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Carmine a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Carmine. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per l'ordinamento delle Casse di risparmio.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione del disegno di legge sui provvedimenti finanziari.

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Magliani, ministro delle finanze. Dopo il discorso dell'egregio relatore della Commissione non è il caso di farne un altro. Io però riassumerò in brevissime parole la discussione.

In questo dibattito sull'articolo 7 che implica l'approvazione dell'allegato riguardante la tassa di vendita sugli spiriti si sono fatte delle osservazioni di carattere generale, si sono proposti degli emendamenti ad alcuni articoli, e si sono anche presentati degli ordini del giorno.

Le osservazioni di carattere generale si riducono a tre: la prima è che le misure proposte sono inefficaci a frenare le frodi e il contrabbando; con la seconda si dice che le misure proposte sono troppo severe per gli industriali e per i cittadini e, finalmente con la terza si afferma che vi è una contraddizione perchè mentre Ministero o Commissione si prefiggono lo scopo di frenare il contrabbando pongono nuova esca e nuovo alimento al contrabbando stesso ed alle frodi aumentando la tassa.

Alle due prime censure generali che sono state fatte ha risposto molto bene l'onorevole relatore dimostrando diffusamente che i provvedimenti e le cautele che si propongono non siano eccessivi e nel tempo stesso siano efficaci.

Dirò una parola sola sull'argomento toccato dall'onorevole Benedini, dall'onorevole Prinetti ed altri circa la contraddizione che essi veggono nell'aumento della tassa, nel tempo stesso che si vuole frenare il contrabbando e la frode.

Anzitutto io prego la Camera di osservare che qui non si tratta di aumentare la tassa di fabbricazione dell'alcool, ma di imporre una tassa sulla vendita, la quale non colpisce tutto il prodotto fabbricato, ma una parte soltanto di esso, quella cioè che è destinata ad uso domestico, e di bevanda alcoolica.

In conseguenza tutto l'alcool che si produce nelle fabbriche per la concia dei vini e come materia prima per le industrie è esente da questa tassa. Vi è soggetto soltanto l'alcool che è adoperato per trasformarsi in liquori ed in altre bevande alcooliche. E, perciò, se si considera che con un'ettolitro d'alcool se ne possono formare 3 circa di acquavite cioè di liquore potabile e se si ri-

partisca la somma di 60 lire, in modo che il prezzo non aumenti più di 20 centesimi al litro, è evidente che questo aumento reca un rincaro insensibile sul prezzo del consumo.

Detto ciò, io vorrei pregare la Camera di fare una brevissima osservazione generale.

La gravità dell'aliquota della tassa indubbiamente ha un effetto deprimente nel consumo; ma bisogna distinguere i consumi in due grandi categorie.

Vi sono i consumi il cui aumento è indefinito e progressivo, e non deve essere arrestato dalle misure fiscali perchè sono consumi di materie necessarie ed utili alla vita, ed al benessere sociale, ma vi è un'altra categoria di consumi il cui aumento progressivo ed indefinito può e deve essere limitato per ragioni di interesse generale, e specialmente igienico, e tale è il consumo del tabacco e dell'alcool.

Quando si tratta del consumo della prima categoria è evidente che l'aliquota della tassa deve essere relativamente mite, perchè l'aumento del consumo, giovando alla finanza, giova pure al benessere generale.

Ma non è così per quei consumi che possono e devono essere limitati per l'interesse generale: allora sottentra un criterio economico e finanziario opposto, vale a dire che per quanto si limita il consumo per l'interesse generale, d'altrettanto deve crescere la gravità fiscale. E questo è il motivo per il quale gli alcool, ed il tabacco sono colpiti da per tutto di tasse assai gravi, ed anche questo è il motivo per il quale le due materie che sono considerate come essenzialmente capaci di essere oggetto di monopolio di Stato sono appunto l'alcool ed il tabacco.

Non vi è dunque da spaventarsi della diminuzione del consumo, ma appunto perchè il consumo deve diminuire e giungere a quel limite irriducibile che non rechi nocimento al benessere generale, appunto per questo sul consumo irriducibile deve pesare assai fortemente il tributo.

Non vi è che un solo problema a risolvere, ed è quello di evitare il contrabbando e la frode, e quando si fosse arrivati ad avere un congegno così perfetto da evitare il contrabbando e le frodi, evidentemente le materie imponibili per eccellenza sono appunto queste materie che ho accennato ed il consumo delle quali, crescendo indefinitamente costituirebbe un danno sociale, e scemando in una misura irriducibile può senza inconvenienti sopportare le maggiori gravità fiscali.

Riusciremo noi coi provvedimenti proposti a

diminuire il contrabbando e le frodi? Io lo spero; e se questa speranza non l'avessi, bisognerebbe dire che il monopolio non giova a nulla, che il monopolio del tabacco, per esempio, sia un incentivo per accrescerne il contrabbando e che quando in altri Stati si è studiato il monopolio dello spirito, ciò si sia fatto per accrescere il contrabbando; ciò che è assurdo. Ora noi non proponiamo un regime di monopolio di Stato, ma un regime il quale senza essere vessatorio nè per gli industriali nè per i consumatori, è abbastanza efficace per impedire le contravvenzioni.

Dopo queste osservazioni d'ordine puramente generale in risposta a quelle fatte circa il consumo ed il contrabbando, dovrei passare alle considerazioni speciali che varii oratori hanno svolte largamente, specialmente per ciò che concerne i rapporti tra le fabbriche di prima e seconda categoria ed i rapporti fra le fabbriche di seconda categoria aventi o non aventi carattere industriale, per ciò che riguarda gli accertamenti diretti. Ma siccome vi sono diversi emendamenti proposti a questo riguardo agli articoli del disegno di legge e siccome questi emendamenti tendono a modificare il disegno sopra questo punto speciale, così per brevità di discorso e per comodo di discussione, io credo conveniente di rinviare agli articoli, quando verranno via via in discussione, lo esame delle osservazioni che sono state fatte; tanto più che parecchi degli emendamenti proposti saranno da me accettati.

Sicchè non mi rimane che rispondere una parola all'onorevole Benedini, il quale mi raccomandava di non fare entrare in vigore questa nuova legge di tassa sugli spiriti se non quando l'Amministrazione sarà completamente preparata allo scopo. Io gli prometto di fare in questo modo appunto e di non applicare la legge se non quando saranno state date le opportune istruzioni e gli agenti saranno al loro posto in guisa che non vi sieno a temere delle trasgressioni involontarie e perciò delle repressioni poco giustificate a danno degli industriali. E vengo agli ordini del giorno.

L'ordine del giorno più importante è quello dell'onorevole deputato Colombo.

L'onorevole Colombo invita il Governo a studiare se e come si possa stabilire una tassa d'esercizio sullo smercio degli spiriti e delle bevande alcoliche, onde col provento della medesima diminuire di una somma corrispondente la tassa di fabbricazione.

Io comincio dal dichiarare che accetto questo ordine del giorno, imperocchè è anche proposito del Ministero, di fare tema dei suoi studi l'ap-

plicazione di una tassa d'esercizio, allo scopo di moderare la gravezza della tassa di fabbricazione. Non devo però tacere che questi studi, non potranno essere nè molto solleciti nè molto facili.

Abbiamo l'esempio di altri paesi. Nella vicina Francia, per esempio, il tema si è studiato da lungo tempo, e gli studi si sono fatti e rifatti più volte. I progetti di legge presentati da diversi ministri di finanza, l'uno dopo l'altro sopra questo argomento, non hanno avuto la fortuna della discussione avanti al Parlamento. E quando si cita l'Inghilterra è anche bene non dimenticare, che il ministro che rappresenta il Governo locale d'accordo col cancelliere dello Scacchiere ha proposto alla Camera dei comuni, la quale l'ha approvata, la cessione di questa tassa d'esercizio ai comuni.

Anche presso di noi la tassa d'esercizio è devoluta ai comuni per l'allegato O della legge del 1870; e bisognerà vedere se e in qual guisa si possa stabilire una tassa governativa d'esercizio, senza turbare l'attuale assetto delle finanze comunali. Ad ogni modo il tema è vasto ed importante; l'amministrazione ha già cominciato e continuerà a studiarlo, e quando si troverà in caso di presentare una proposta alla Camera, lo farà certamente. Io accetto l'ordine del giorno dell'onorevole Colombo.

L'onorevole Faina presenta un ordine del giorno il quale consta di 2 parti. La prima parte mira allo scopo di ottenere una legge che parifichi il modo di accertamento della tassa per le fabbriche di 1ª e di 2ª categoria; e delle fabbriche indistintamente di 2ª categoria.

Ora siccome con gli emendamenti, che verranno or ora discussi in proposito degli articoli relativi, credo che raggiungeremo lo scopo a cui mira l'onorevole Faina, mi pare resti inutile l'invito a fare una nuova legge: *quod petis intus habes*.

La seconda parte poi dell'ordine del giorno è così generica, che veramente potrebbe considerarsi soltanto come una raccomandazione fatta al ministro nel senso che si procuri nell'applicazione della legge di usare un equo trattamento a tutte le industrie, grandi o piccole che siano, affinché nessuna di esse sia turbata nel suo naturale e spontaneo sviluppo.

Dopo queste dichiarazioni io vorrei sperare che l'onorevole Faina non insisterà a provocare una votazione sul suo ordine del giorno, il quale è inutile per la prima parte, perchè è soddisfatto dall'attuale progetto di legge, e mi pare che per la seconda parte si possa convertire benissimo in una semplice raccomandazione al ministro.

Ugualmente vorrei pregare l'onorevole Saporito a non insistere sul suo ordine del giorno, il quale se ha un concetto è questo, vale a dire che il Governo deve accingersi ad una legge definitiva sulla materia degli alcool, e a riordinare fondamentalmente questo tributo.

Ora io gli dichiaro che sono pienamente d'accordo con lui. Anche la legge attuale sugli alcool che sarà la 13ª della serie, non è una legge definitiva; è una legge quasi di esperimento anch'essa, perchè la materia è difficile per sè medesima.

Naturalmente non solo occorre un testo unico delle leggi attuali, ma occorre di presentare alla Camera una legge complessiva diretta sempre allo scopo di non nuocere alle industrie del nostro paese, e di giovare grandemente alla finanza.

Siccome questa è una materia alla quale l'Amministrazione intende rivolgere le sue cure, così io pregherei l'onorevole Saporito di non insistere nella votazione del suo ordine del giorno. Ripeto ancora una volta: il Governo intende a questo scopo di rivolgere le sue cure, e lo fa tanto più volentieri, inquantochè è convinto che la tassa sugli alcool è una di quelle le quali potranno diventare, ben curata e studiata attentamente, una delle colonne fondamentali del nostro edificio finanziario.

Conchiudo dunque col dichiarare che accetto l'ordine del giorno dell'onorevole Colombo, e nel tempo stesso prego gli onorevoli Faina e Saporito di non insistere sugli ordini del giorno da essi presentati.

Presidente. Vuol parlare, onorevole relatore?

Lucca, relatore. Ho dimenticato di dare una risposta ad una osservazione molto savia fatta dall'onorevole Cambray Digny a proposito dell'articolo 18. Egli ha detto che la disposizione dell'articolo 18 colla quale si obbligano, 5 giorni prima dell'applicazione della presente legge, i fabbricanti a fare una specie d'inventario di tutta quella quantità di alcool, che rimane nei loro negozi, poteva portare a conseguenze non indifferenti, qualora dovessero immediatamente pagare tutta la somma della quale saranno gravati.

Alla Commissione interessa fare osservare alla Camera, come la disposizione di questo articolo, piuttosto che un carattere repressivo, abbia, nelle intenzioni di chi la formulò, un carattere preventivo. Ha voluto la Commissione impedire che, come avvenne di solito ad ogni aumento di tassa, si facessero degli approvvigionamenti anticipati per modo quasi di togliere la possibilità all'era-

rio di avere per un periodo di 6 mesi, alcun beneficio da questa nuova imposta.

Certo è, che, avendo la disposizione accennata questo carattere, l'onorevole ministro non avrà difficoltà ad accogliere la raccomandazione, fatta dall'onorevole Cambray Digny, affinchè nell'applicazione di essa, l'amministrazione usi tutte quelle cautele, che sono consentanee con l'esatta interpretazione della legge.

Magliani, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Magliani, ministro delle finanze. Anche io avevo obliato di fare questa dichiarazione all'onorevole Cambray Digny.

Accetto volentieri la sua raccomandazione, bene inteso però, che le *more* al pagamento dovranno essere garantite nell'interesse dell'amministrazione.

Cambray Digny. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cambray Digny. Ho domandato di parlare per un fatto personale, per rispondere cioè ad alcuni rimproveri che mi sono stati fatti dall'onorevole Lucca.

Comincio però col ringraziarlo e col ringraziare il ministro della risposta, che hanno data a una delle cose che dissi ieri.

Del resto non ho che due parole da dire.

L'onorevole Lucca mi ha rimproverato di avere accusato la Commissione di fiscalità. Ora io non ho voluto davvero accusare di fiscalità la Commissione. Quello che ho accusato di fiscalità, quello che, come ho detto e confermo, ha per me un carattere vessatorio è il disegno di legge.

E, anzi, per quello che riguarda la Commissione, io ho riconosciuto che essa aveva fatti lodevoli sforzi per temperare la fiscalità di questa legge, ho detto che in parte l'aveva temperata, ma ho anche detto che i suoi sforzi, secondo me, non erano stati sufficienti.

L'onorevole Lucca, rispondendomi, ha voluto dimostrare che fiscalità non c'era, e, a tal fine, ha portato un esempio.

Ma l'esempio, che ha citato, quello delle gravissime pene minacciate per certi contrabbandi di tasse sull'oleo-margarina in uno Stato straniero, non ha che fare nulla col caso nostro.

Io combatto il carattere vessatorio di queste disposizioni, combatto la bolla di circolazione perchè la bolla di circolazione sarà una noia, una vera vessazione per tutti i cittadini.

Io poi non difendo i contrabbandieri, nè mi

oppongo a che pene, anche gravissime, si minaccino a chi vuol fare il contrabbando.

Un altro rimprovero, che l'onorevole Lucca mi ha fatto, e di cui tengo a scolparmi, è quello di aver detto ieri che la Commissione non aveva abbastanza studiato questo disegno di legge.

No, onorevole Lucca, io non ho detto nè potrei aver detto questo.

Quello, che ho detto, è che questa materia non è abbastanza studiata.

E se si tien conto che ci sono 12 leggi, fatte una, dopo l'altra, se si tien conto che se ne fa una prima che l'ultima votata sia stata ancora promulgata, mi pare che veramente si possa dire che la materia avrebbe bisogno di studio maggiore.

E a questa mia opinione non mi pare contraddica quello che dice lo stesso onorevole Lucca a nome della Commissione. Egli stesso dice che la Commissione ritiene indispensabili nuovi e maggiori studi su questa materia. E infatti la Commissione accetta l'ordine del giorno Colombo che invita a studiare. Che cosa è questo più di quello che ho detto io?

Su questo punto evidentemente l'onorevole Lucca ed io siamo d'accordo. Ma c'è un altro punto su cui non siamo d'accordo.

Siamo d'accordo nel ritenere necessario che si studi per fare una legge buona: non siamo d'accordo sopra la necessità di votare intanto una legge che dovrebbe essere provvisoria e che l'onorevole Lucca riterrà buona, io ritengo cattiva.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti.

Prinetti. L'onorevole Lucca nel rispondere alle mie osservazioni ha detto una frase della quale prendo atto, ha detto cioè che la Commissione aveva affermato e deplorato che ad un aumento ripetuto di tassa non corrispondessero gli aumenti dell'entrata. Ora io vorrei domandare all'onorevole Lucca, come dopo aver fatto questa osservazione così giusta, egli si senta l'animo di proporre un nuovo aumento saltuario della tassa, più grande di tutti gli aumenti che hanno preceduto questo.

Ad ogni modo prendo atto della sua dichiarazione perchè temo, e non vorrei certo essere profeta, sarei anzi felicissimo d'ingannarmi, che per il ministro delle finanze sarà questa una disillusione, sulla quale intendo per parte mia lasciargli intera la responsabilità.

L'onorevole Lucca ha poi cercato di diminuire quanto io aveva detto sull'entità del contrabbando. Egli ha asserito che l'amministrazione valuta il

contrabbando a 10,000 ettolitri per anno; e siccome mentre affermava ciò ha sorpreso un sorriso sulla mia faccia, ha voluto fare un'allusione a questo sorriso. Ma sorriderrebbe anche Lei, onorevole Lucca, sorriderrebbe pure il ministro delle finanze, se si volesse sostenere sul serio che l'alcool che entra in contrabbando non arriva che a 10,000 ettolitri l'anno. Senta, onorevole Lucca, questa questione Ella l'ha studiata, e credo un pochino di averla studiata anch'io; ma non veniamo a dire che 10,000 sono gli ettolitri dell'alcool che entra in contrabbando, quando sappiamo che sopra un'estensione non lieve, ai confini del paese, c'è una popolazione intera, che vive di questo traffico. Insomma, si è addirittura al punto che in quella zona di terreno gli operai abbandonano gli opifici per darsi a questa industria, non so se più dilettevole, certo molto più lucrosa.

L'onorevole Lucca, per giustificare la mancata vendita di alcool nel Veneto per le principali distillerie della Lombardia, mi ha citato una distilleria di Treviso, che produce, dice lui, 7000 ettolitri di alcool ogni anno.

Ora io non voglio certo confutar questo, ma 7000 ettolitri sono niente di fronte alla proporzione di mancata vendita nel Veneto delle nostre distillerie della Lombardia. Dirò di più, questa distilleria di Treviso esisteva anche prima, forse in proporzioni minori. Ora il Veneto era il mercato principale delle distillerie milanesi. Ed io so che un grandissimo distillatore milanese ha portato qui, ed ha messo anche a disposizione dell'amministrazione finanziaria, le cifre delle sue vendite nelle piazze principali del Veneto, prima e dopo l'aumento della tassa, ossia prima e dopo che questo contrabbando si sviluppasse; e sono cifre, di fronte alle quali, i 7000 ettolitri della distilleria di Treviso diventano quantità trascurabili. Tanto è che a Milano noi abbiamo due distillerie che nel loro complesso, funzionando pienamente, dovrebbero pagare da 22 a 23 milioni all'anno esse sole di tassa. Queste due sono chiuse.

Dunque il contrabbando vuol essere altro che i 10,000 ettolitri che dice l'amministrazione dalla finanza. L'amministrazione della finanza, per dir la verità, si è trovata finora incapace a frenare questo contrabbando, che si presenta in proporzioni così grandi.

È naturale che essa tenda a diminuire (non voglio con ciò fare nessuna censura) che essa tenda a diminuire l'entità del danno che all'amministrazione ne viene. Ma io credo invece che giovi a tutti, a noi, all'amministrazione, al paese, dire le cose come sono. Gioverà se non altra a

giustificare di fronte alla pubblica opinione quelle disposizioni fiscali, che vengono proposte in questa legge e che saranno la sola parte di questa legge che io voterò. E non solo la verità delle cose varrà a giustificare queste disposizioni, ma varrà a giustificare tutte quelle altre, che potrà escogitare l'amministrazione per impedire questa piaga del contrabbando.

L'onorevole ministro delle finanze, che mi ha avuto oppositore in tutte le sue leggi, che ha presentate in questa sessione, mi avrà certo suo alleato ogni qualvolta saprà escogitare rimedi, che valgano a frenare il contrabbando. Però mi permetta di dichiarargli che contemporaneamente certo non voterò l'aumento della tassa, perchè se noi facciamo delle disposizioni, che, checchè ne dica l'onorevole Lucca, sono certo abbastanza fiscali, e poi promettiamo un premio di oltre 75 lire per ettolitro ai contrabbandieri, la repressione del contrabbando resterà sempre allo stesso punto.

Con ciò io credo di aver giustificato le mie osservazioni precedenti. Auguro che le disillusioni da me previste non si verifichino; ad ogni modo, ripeto, che ne lascio la responsabilità al relatore ed al ministro.

Presidente. Sono tre gli ordini del giorno presentati. La Commissione e il ministro delle finanze hanno dichiarato di accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Colombo, non gli altri due.

Onorevole Saporito, mantiene, o ritira il suo ordine del giorno.

Saporito. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, augurandomi che egli voglia studiare una riforma, con la quale si gravi più il consumo che la produzione dell'alcool, ritiro il mio ordine del giorno e mi associo a quello dell'onorevole Colombo.

Presidente. Onorevole Faina, mantiene o ritira il suo ordine del giorno?

Faina. Veramente il concetto del mio ordine del giorno, più che in quelle due raccomandazioni stava nella prima parte, ossia, nel non fare un testo unico della legge sugli spiriti, desiderando io una nuova legge che organizzasse la tassa della vendita, o meglio, quella dell'esercizio sullo smercio degli spiriti, come è detto nell'ordine del giorno dell'onorevole Colombo.

Questo era lo scopo del mio ordine del giorno, ma se il ministro non lo accetta, sapendo l'importanza che hanno gli ordini del giorno, lo ritiro.

Presidente. Rimane l'ordine del giorno dell'onorevole Colombo.

Lo rileggo:

“ La Camera invita il Governo a studiare se, e come, si possa stabilire una tassa di esercizio sullo smercio degli spiriti e delle bevande alcoliche, onde col provento della medesima diminuire di una somma corrispondente la tassa di fabbricazione. ”

La Commissione e il Ministero hanno dichiarato di accettare quest'ordine del giorno.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Ora si dà lettura dell'allegato C, avvertendo sempre che tutti gli articoli, sui quali nessuno chiede di parlare, e sui quali non è fatta nessuna proposta, s'intendono approvati con la semplice lettura.

Intanto dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge per la inassequabilità degli stipendi degli impiegati comunali e provinciali.

Invito i segretari a procedere alla numerazione dei voti.

Leggo dunque l'allegato C.

“ Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a proibire la vendita degli spiriti per uso di bevande, quando sia riconosciuto che non abbiano quel grado di rettificazione che è necessario, udito in via di massima il Consiglio superiore di sanità, nell'interesse dell'igiene pubblica.

“ Con regolamento approvato per decreto reale, sopra proposta dei ministri dell'interno e delle finanze, udito il Consiglio di Stato, si provvederà all'esecuzione della presente disposizione.

“ Art. 2. Nessuno può vendere, all'ingrosso o al minuto, spirito o bevande alcoliche senza averne prima ottenuta licenza dall'Intendenza di finanza della provincia. Questa licenza è annuale, ed è valida per l'anno solare nel quale è rilasciata.

“ Coloro che hanno più esercizi di vendita debbono ottenere la licenza per ciascun esercizio; e coloro i quali esercitano il traffico dello spirito e delle bevande alcoliche tanto all'ingrosso quanto al minuto devono ottenere due licenze distinte. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Torraca.

Torraca. Io desidero domandare uno schiarimento all'onorevole Commissione e all'onorevole ministro.

Nella relazione dell'onorevole Lucca si parla di una importante modificazione che si è fatta all'articolo 7 del disegno di legge ministeriale.

Il quale diceva così: " È stabilita una tassa sulla vendita degli spiriti e delle bevande alcooliche. „ Nel l'articolo della Commissione, le parole *bevande alcooliche* sono soppresse.

L'onorevole relatore commenta e commenda questa modificazione, dicendo:

" Non occorrono molte parole per dimostrare la importanza della variazione che vi proponiamo; poichè basta per riconoscerla, avvisare che la tassa di vendita si limita agli spiriti e dalla medesima sono escluse le bevande alcooliche. „

Invece, nell'articolo 2 dell'allegato le bevande alcooliche cominciano a comparire, e così, mano mano, negli altri articoli. Ad esempio, nell'articolo 2 dell'allegato si dice:

" Nessuno può vendere, all'ingrosso o al minuto, spirito o bevande alcooliche senza averne prima ottenuta licenza dall'Intendenza di finanza della provincia. Questa licenza è annuale. „

Di più, occorrono due licenze: una per gli spiriti, ed un'altra per le bevande alcooliche. È vero?

Lucca, relatore. Sì.

Torraca. E poi viene l'articolo 9: " Gli spiriti e le bevande alcooliche, le quali escono dai magazzini dei negozianti all'ingrosso in quantità superiore a quattro litri, devono essere accompagnati da bolla di circolazione. „

Ora, naturalmente, s'ingenera un dubbio. Sembra che il disegno di legge abbia cacciato dalla porta le bevande alcooliche, e che, poi, con l'allegato, rientrino per la finestra.

Io credo che sia bene di chiarire questo punto. Si deve riscuotere la tassa sulle bevande alcooliche? Allora è inutile l'aver detto nell'articolo 7 della legge che sono escluse dalla tassa le bevande alcooliche. Se poi si devono escludere, perchè mettere all'allegato le bevande alcooliche? Ciò può dar luogo a gravissimi inconvenienti, e quelle tali mitigazioni che si volevano apportare al disegno ministeriale vengono ad essere di molto diminuite.

Ecco la prima domanda che voleva fare. La seconda è questa.

Di qual bolla di circolazione si parla all'articolo 9? Della bolla di circolazione rilasciata dagli uffici finanziari, o dei negozianti medesimi?

Nella relazione l'onorevole Lucca, parlando della bolla, dice così:

" Rimane sempre e per tutti la *bolla* di circolazione onde garantire la finanza dal contrab-

bando; ma ridotta come fu e semplificata anche questa che è cautela indispensabile per l'erario non può riuscire di grave impaccio nè all'industria nè al commercio dei liquori e delle bevande alcooliche. Anzi la *bolla* di circolazione la quale servirà per impedire che i liquori e le bevande alcooliche venute dall'estero, passino il confine senza pagare la sovratassa sullo spirito pagata dalla produzione nazionale, non sarà solo cautela che garantisce il fisco dalla frode della tassa, ma assicurerà anche il produttore italiano contro il pericolo di una illegittima concorrenza forestiera. „

Vi sono anche qui le bevande alcooliche. Ma si parla della bolla di circolazione che si rilascia dalla dogana per i liquori che vengono dell'estero.

Invece nell'articolo 9 si parla di bolla di circolazione rilasciata dagli uffici finanziari o dai negozianti, secondo le discipline che saranno stabilite nel regolamento per l'applicazione della presente legge.

È o no la bolla di circolazione della dogana? Di quale altra bolla si parla?

Credo necessario uno schiarimento su questo proposito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Costa Andrea.

Costa Andrea. L'onorevole Torraca mi ha in parte prevenuto, facendo notare la differenza di dizione che vi ha tra l'articolo 7 della Commissione e quella dell'articolo 2 dell'allegato del disegno di legge, concordato tra Ministero e Commissione. Gli stessi schiarimenti che egli ha chiesti voleva chiederne io.

Aspetterò pertanto io pure le risposte, che saranno per dare l'onorevole ministro o l'onorevole relatore, ai quali aggiungo che desidero pure schiarimenti sulla nuova licenza da chiedersi all'intendenza di finanza. Delle licenze ce ne sono già due, una del municipio, ed un'altra della questura; questa terza dell'intendenza di finanza dev'essere gratuita, o deve essere pagata anch'essa? Ed in ogni caso chi sono coloro i quali verificheranno se la licenza sia stata ottenuta? Saranno i doganieri? E come lo verificheranno? e non potranno essi abusare della facoltà loro data dalla legge? In ogni caso, in che limiti dovrà esercitarsi la loro azione? A tutte queste domande vorrei che la Commissione o l'onorevole ministro rispondessero: tanto più che non lo faccio certo per conto mio personale, ma per rispondere alle preoccupazioni giustissime, di quei liquoristi e spaccia-

tori di bevande alcooliche di Roma, a nome dei quali ebbi l'onore di presentare alla Camera una petizione, che ha nel frattempo raccolto l'assentimento dei liquoristi di molte altre città. Questi esercenti sono grati alla Commissione e al Ministero di non aver accettato la tassa di esercizio fatalissima per essi e da essi combattuta, e sono grati delle modificazioni a loro favore introdotte nella legge, ma, incerti sul significato da dare a quest'articolo, saranno grati per le spiegazioni, che otterranno, e che io, a nome loro, domando.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Lucca, relatore. Sono molto opportune le osservazioni fatte dagli onorevoli Torraca e Costa, perchè forniscono alla Commissione l'opportunità di spiegare questa che pare una contraddizione.

È un fatto che nell'articolo 8 della legge si è tolta l'espressione *bevande alcooliche*, ed è menzionata unicamente la tassa sulla vendita degli alcohols.

Ma però gli onorevoli colleghi vedranno che nell'articolo 5º è accennato che per gli spiriti, e così per i vini liquorosi e le bevande alcooliche, introdotti in Italia dall'estero, la tassa debba essere egualmente pagata; comprenderanno dunque la necessità di una bolletta, che dimostri che i liquori che vengono dall'estero hanno pagato la sovrattassa di vendita; è una cautela non solo per la finanza, ma anche pei produttori interni, che li assicura che non entreranno liquori senza aver pagata la tassa che la produzione interna per suo conto paga.

Quindi, per bolla, come qui è intesa, si intende esclusivamente questa bolla, che è data dalle dogane per garantire anche la produzione interna contro la possibilità di una illecita concorrenza.

Naturalmente questa bolla non deve seguire gli alcohols e le bevande alcooliche in tutta la loro circolazione: quando essi arrivano in un comune chiuso basta che sia consegnata all'ufficio daziario; passata la cinta la circolazione degli alcohols è completamente libera.

Fu chiesto dall'onorevole Torraca quali uffici dovranno rilasciare questa bolla.

Quando le bevande alcooliche in una quantità maggiore di quattro litri escono dal comune chiuso per andare in un comune aperto, la risposta è facile: lo stesso ufficio daziario, che prima l'aveva ricevuto, oggi consegna la bolla di dogana; è l'ufficio daziario del comune chiuso che rilascia

questa bolla nuova, e questa bolla dev'essere presentata al luogo di destinazione.

Dunque è semplicissima la bolla; non è complicata come era prima ed è tale che non recherà gran noia ai rivenditori dei comuni aperti.

Io, quindi, nell'interesse dell'erario, e visto che non porta nessun danno al piccolo commercio, credo che gli onorevoli colleghi potranno accontentarsi di queste dichiarazioni.

Una domanda che fece testè l'onorevole Andrea Costa è la seguente: " si parla di una seconda tassa di licenza, o, come giustamente osservava, di una terza licenza? " Ora io credo che l'ingombro grave non stia nell'averne due piuttosto che tre; l'importante è che questa terza licenza non costi; e stia sicuro che questa licenza rilasciata dall'intendenza di finanza dev'essere gratuita, cosicchè da questo punto di vista la questione non è punto compromessa.

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Magliani, ministro delle finanze. Io non ho nulla da aggiungere a ciò che fu detto dall'onorevole relatore, ma anche per maggior chiarezza mi piace ripetere che gli spiriti trasformati cioè i liquori e le bevande alcooliche non sono soggette ad alcuna tassa di vendita; è soggetto al pagamento della tassa di vendita soltanto lo spirito.

Se ci è una bolla di circolazione che deve accompagnare anche gli spiriti trasformati cioè i liquori e le bevande alcooliche, egli è perchè questi liquori possono venire anche dall'estero, ed è necessario che vi sia il modo di vigilare che gli alcohols che vengono dall'estero e circolano nel paese, abbiano pagato.

Non bisogna poi confondere la bolla di pagamento con quella di circolazione. Quella che si rilascia alla dogana di frontiera è bolla di pagamento che serve anche, come è naturale, per la circolazione; ma quella che si riferisce all'interno del regno è una semplice bolla di circolazione, senza obbligo alcuno di pagamento, sempre che la tassa di vendita sia stata soddisfatta all'uscita dalle fabbriche.

Presidente. L'onorevole Colombo ha facoltà di parlare.

Colombo. Sta bene quanto disse l'onorevole Lucca, che queste bevande alcooliche, delle quali si vede ripetuta la designazione nei diversi articoli dell'allegato C, s'intende che debbano avere pagata la tassa di vendita, quando si tratta di bevande alcooliche importate.

Ma io domando come si fa a conciliare questa

spiegazione coll'articolo 18, che al secondo alinea dice :

“ Nei cinque giorni anteriori a quello nel quale la presente legge entrerà in vigore e nei primi cinque giorni della sua applicazione gli agenti della finanza determineranno le quantità di spirito e di bevande alcooliche esistenti nelle fabbriche, negli stabilimenti, nei depositi e negli esercizi sopra indicati.

“ Queste quantità di spirito saranno soggette alla tassa di vendita, ecc. ”

Ora a me pare che queste parole “ bevande alcooliche ” siano di troppo ; perchè si potrebbero interpretare nel senso che debba pagare la tassa di vendita anche lo spirito che è entrato a far parte di queste bevande.

Lucca, relatore. Ma deve esser così! (*Rumori e conversazioni*).

Presidente. Lascino che la discussione faccia il suo corso, li prego, onorevoli colleghi!

Colombo. Allora come si potrà ovviare alle difficoltà, che sorgeranno per determinare il diverso grado alcoolico delle bevande? Perchè qui si tratta, o signori, di diverse categorie di bevande, dipendentemente dalla quantità di alcool che contengono. Mi pare che questa materia dovrebbe essere disciplinata e bene ; altrimenti non comprendo come il fabbricante potrà denunciare e la finanza accertare, la quantità di alcool che l'articolo 18 determina che si accerti anche per le bevande alcooliche.

Presidente. Onorevole Torraca, aveva domandato di parlare?

Torraca. Io volevo fare, in parte, le osservazioni che ha già fatte l'onorevole Colombo. Nonostante le spiegazioni date dal relatore e dal ministro a me pare che l'articolo 9 per lo meno abbia sempre bisogno di esser chiarito. Mi auguro che ne sia meglio determinato il concetto nel regolamento affinchè si possa vedere chiaro come queste bolle debbano precisamente funzionare, giacchè in verità a me sembra che non si giovi punto al commerciante; e vi saranno delle noie gravissime.

Credo che bisognerebbe un po' elevare il numero dei litri, sottratti a quell'obbligo, da 4 a 6, per esempio, almeno per quel che riguarda, non gli spiriti, ma i liquori. Altrimenti il piccolo commercio sarà di molto inceppato ed intralciato il consumo. Cito un caso, fra mille: una festa, uno spozalizio. Se saranno necessarie più di quattro bottiglie di liquori, di sera, di notte, non sarà pos-

sibile averle. Il ministro dovrebbe elevare quella cifra.

Presidente. Se Ella propone un emendamento, lo trasmetta alla Presidenza.

Torraca. Ma aspetto la risposta della Commissione e del ministro.

Presidente. Va bene. Allora si intenderà approvato l'articolo 2.

“ Art. 3 È stabilita una tassa di vendita ragguagliata a centesimi 75 per ogni ettolitro o per grado sugli spiriti destinati al consumo nell'interno dello Stato.

Non sono soggetti al pagamento di questa tassa gli spiriti destinati:

a) alle industrie ammesse a godere del beneficio dell'esenzione o della riduzione della tassa di fabbricazione per lo spirito da esse impiegato;

b) a rialzare la forza alcoolica naturale dei vini, secondo le disposizioni che fossero stabilite per legge. ”

Gli onorevoli Della Rocca, Simeoni, Curati o Flauti chiedono la soppressione del comma a). Onorevole Della Rocca mantiene questa proposta?

Della Rocca. L'ho già svolta, e la Commissione mi pare che abbia accolta la proposta soppressione.

Lucca, relatore. La soppressione di questo comma è la conseguenza necessaria dell'approvazione dell'articolo 25, quindi la Commissione consente la soppressione, però bisognerebbe sospenderne la soppressione fin a quando sarà votato l'articolo 25.

Magliani, ministro delle finanze. Chiedo di parlare per una breve dichiarazione.

Non confondiamo la tassa di vendita con quella di fabbricazione. Sopprimendo il comma a) di questo articolo, l'alcool destinato alle industrie pagherà la tassa di vendita. Vedremo poi, allorchè si discuterà l'articolo 25 aggiuntivo, se dovranno continuare a godere dell'esenzione dalla tassa di fabbricazione. Questa seconda questione non resta pregiudicata.

Presidente. Se la Commissione ed il ministro acconsentono, allora si intende approvato l'articolo 3 con la soppressione del comma a).

Lucca, relatore. La Commissione acconsente.

Magliani, ministro delle finanze. Accetto.

Presidente. Allora l'articolo 3 resta così modificato:

“ È stabilita una tassa di vendita ragguagliata a centesimi 75 per ogni ettolitro e per grado sugli

spiriti destinati al consumo nell'interno dello Stato.

“ Non sono soggetti al pagamento di questa tassa gli spiriti destinati a rialzare la forza alcoolica naturale dei vini, secondo le disposizioni che fossero stabilite per legge. ”

“ Art. 4. Durante l'esercizio finanziario 1888-89 la tassa di vendita sarà riscossa nella misura di centesimi 60 per ogni ettolitro e per grado. Trascorso questo termine, e in vista de' risultati dell'applicazione della legge, per decreto reale, potrà essere autorizzato l'aumento fino al limite stabilito dall'articolo precedente. ”

Debbo ora avvertire la Camera che all'articolo 5 stampato del disegno di legge è stato sostituito il seguente proposto dalla onorevole Commissione:

“ Il pagamento della tassa di vendita per gli spiriti destinati al consumo ha luogo:

a) All'uscita dalla dogana, dai depositi doganali propriamente detti o da quelli assimilati;

b) All'uscita dalle fabbriche di prima e seconda categoria;

c) All'uscita dello spirito dagli opifici di rettificazione.

“ La tassa di vendita sarà accertata direttamente in tutte le fabbriche.

“ Il Governo è autorizzato a stabilire per decreto reale le norme per l'accertamento e per la vigilanza.

“ Come per gli spiriti così per i vini liquorosi, per le bevande alcooliche, e per gli altri prodotti contenenti spiriti importati dall'estero, la tassa di vendita sarà riscossa insieme al dazio di confine ed alla sovratassa di fabbricazione. ”

Magliani, ministro delle finanze. Questa nuova dizione è stata concordata tra ministro e Commissione, tenendo conto degli emendamenti degli onorevoli Colombo e Faina.

Presidente. Onorevole Colombo, mantiene o ritira il suo emendamento?

Colombo. Tanto io che l'onorevole Faina accettiamo l'articolo 5 come ora è proposto.

Presidente. Gli onorevoli Simeoni, Della Rocca, Curati e Flauti avevano pure presentato un emendamento.

Magliani, ministro delle finanze. Questo pure cade col nuovo articolo.

Della Rocca. Essendo stato accettato e compreso nella nuova dizione, non ho altro da dire.

Presidente. Allora rileggo l'articolo.

(Vedi sopra).

Saporito. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Saporito.

Saporito. Sono dolentissimo che l'onorevole ministro abbia accettato l'articolo 5 così concepito cioè di doversi sottoporre le distillari e agrarie all'accertamento diretto. Si era anco fatto credere che le spese di vigilanza sarebbero andate a carico del Governo...

Berti Domenico. Ci sono.

Saporito. Ma non qui in questo articolo.

Io non ripeto tutte le ragioni che ho detto e che l'onorevole ministro conosce. Dico solamente che non vi è ragione alcuna per questa modificazione. Perché la tassa di fabbricazione si accerta con abbonamento, e questa tassa di vendita, che non è che una sopratassa di fabbricazione si dovrebbe accertare direttamente per le distillerie agrarie?

Il provvedimento che si propone non è per nulla giustificato. Si parla di contrabbando. Ma l'onorevole Prinetti ed altri oratori hanno fatto rilevare che il contrabbando si fa dall'estero. C'era il contrabbando che si faceva all'interno, ed era l'effetto delle frodi che si facevano da quelle distillerie che avevano il diritto di distillare in franchigia. Ma queste distillerie le abbiamo soppresso. Perché ora peggiorare la posizione delle fabbriche di seconda categoria che non hanno carattere industriale? Non c'è ragione, non c'è motivo. Il contrabbando è un vero pretesto. Diciamo le cose come sono. Si cerca di uccidere le fabbriche di seconda categoria che non hanno carattere industriale, per favorire le fabbriche che hanno carattere industriale. Si vuol sacrificare l'agricoltura all'industria come sempre.

Eppoi questa disposizione è stata solamente proposta d'accordo fra il relatore e l'onorevole ministro; non credo che la Commissione composta di 18 membri si sia riunita per deliberare.

La Commissione non sarebbe venuta a questo provvedimento. Ho perciò maggiormente il diritto di sospettare che il relatore ed il ministro vogliano uccidere le fabbriche che non hanno carattere industriale, per favorire quelle che hanno carattere industriale. Non si può giustificare altrimenti il provvedimento.

Il contrabbando in Sicilia si fa dalla parte del mare, e l'onorevole ministro e i suoi impiegati devono conoscerlo. Nelle provincie venete si fa dalla parte dell'Austria. Nella Lombardia si fa dalla parte della Svizzera. Perché si va cercando il contrabbando che si fa dalle piccole distillerie agrarie che non esistono?

Io devo protestare contro questa asserzione, perchè se veramente la Camera credesse che il contrabbando venisse dalle distillerie agrarie, la Camera naturalmente voterebbe il provvedimento.

Io debbo protestare, debbo negare recisamente che una gran parte del contrabbando venga dall'interno. Dall'interno può venire e ne viene una piccola parte, e non si può evitare, perchè la tassa è forte e la rendete più forte oggi. Il contrabbando maggiore viene dall'estero. Bisogna meglio sorvegliare i confini.

Ma del resto se contrabbando all'interno viene fatto perchè non addebitarlo alle fabbriche industriali?

Onorevole ministro, ci pensi un poco prima di far votare alla Camera un provvedimento, che io ritengo ingiusto. Non c'è lealtà, dopo aver questa Camera votato due mesi or sono una legge transitoria, che doveva venire in aiuto all'industria enologica, fare una proposta che revoca ciò che si era concesso.

Non c'è criterio, non c'è logica dopo votata quella legge straordinaria transitoria per bisogni urgenti, venire ora a pregiudicarla col provvedimento proposto dal ministro e dall'onorevole Lucca.

Magliani, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

Lucca, *relatore*. Chiedo di parlare.

Saporito. Io conchiudo dicendo che questo provvedimento, proposto dall'onorevole Lucca e dall'onorevole Colombo ed appoggiato, me ne dispiace, dall'onorevole Faina, il quale si è mostrato tanto interessato per la industria enologica, e non ha saputo vedere il pericolo della proposta che egli difende, questo provvedimento, lo ripeto, è fatale per l'industria enologica.

Faina. Chiedo di parlare.

Saporito. Tutto quello che noi abbiamo votato con l'ultima legge, diventa inutile poichè non potranno le distillerie agrarie organizzarsi in modo da poter sottoporsi alla vigilanza che voi chiedete.

Se voi volete obbligarle ad organizzarsi per rispondere a questa vigilanza, voi impedito che esse più esistano in avvenire.

E poi, qualunque sia il contrabbando che vi possa fare qualcuna di queste distillerie, se dovete far voi le spese di vigilanza ci troverete il compenso onorevole Ministro?

Voi dovrete stabilire un personale che non avete, per una grande rete di piccole distillerie che potranno sorgere dappertutto e le spese che dovrete sopportare importerebbero una cifra

maggiore di quella che perdereste con le frodi alle quali col sistema dell'abbonamento si andrebbe incontro.

Dunque ci pensi un po'. Con simile provvedimento provocheremo una grande disillusione nel paese e non saremo nè giusti nè leali.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucca.

Lucca, *relatore*. Mi dispiace di dovere invocare ancora per brevissimi momenti la benevolenza della Camera, ma nessuno potrà contestarmi il diritto di protestare contro un'affermazione dell'onorevole Saporito. Egli ha detto: non è leale proporre alla Camera quello che non la Commissione, ma l'onorevole Lucca propone d'accordo col Ministro e coll'onorevole Colombo.

Io non credo di avere autorizzato mai l'onorevole Saporito nè alcuno, di credere che qui si possa da me commettere qualche cosa di men che leale. Nè l'onorevole Saporito è autorizzato ad affermare che quanto si propone non sia proposto a nome della Commissione; ed io credo che l'onorevole Saporito deve rimproverare a sè stesso di aver fatto quest'affermazione, perchè nella mia risposta anche alle censure molto gravi che ha fatto al mio lavoro, io non mi sono permesso di dire una parola che fosse meno che rispettosa per lui. Protesto quindi contro questa sua accusa di slealtà...

Presidente. Questo non ha potuto essere nelle intenzioni dell'onorevole Saporito.

Lucca, *relatore*. ... tanto più che di slealtà non si può parlare in nessun modo.

Colla nostra proposta non si venne a modificare una disposizione precedente; perchè una legge precedente stabiliva che l'abbono alle distillerie che distillano vino fosse del 25 per cento. Ora la legge com'è proposta stabilisce che l'abbono sia del 25 per cento.

L'onorevole Saporito ha detto sleale la condotta nostra. Io domando come si debba giudicare un'affermazione la quale tenderebbe ad impedire che la Camera deliberasse con una disposizione di legge l'uniformità dell'accertamento per tutte le distillerie. Io domando come si deve chiamare un accertamento che non è conforme ad equità e giustizia. Lascio alla Camera la risposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Faina.

Faina. Io ho chiesto di parlare per un fatto personale. L'onorevole Saporito ha citato me, meravigliandosi come io che mi sono occupato con amore della legge che la Camera ha votato lo scorso maggio, venga oggi quasi a negare i be-

nefici che allora furono accordati. Quest'affermazione dell'onorevole Saporito non è esatta. Basta leggere la legge del 4 maggio. L'articolo 8 dice: "Tutte le spese di vigilanza dipendenti dalla esecuzione degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge sono a carico dei fabbricanti di spirito." Invece oggi noi proponiamo che tutte le spese di accertamento e di vigilanza siano a carico dello Stato. Ecco dov'è la differenza essenziale.

Quando nella legge 4 maggio si mantenne il metodo di accertamento mediante abbuonamento si trovò ragionevole, di concedere al Governo, la facoltà non solo di vigilare ma di mettere la vigilanza a carico del distillatore. Ora io, ripensando meglio su questa questione, e credo di averlo dimostrato prima, ho trovato che ciò che veramente rende difficile la posizione delle distillerie agrarie non è l'accertamento, è la spesa di sorveglianza la quale è sproporzionata alla loro produzione.

In quanto all'accertamento non ci può essere questione; tanto più che la facoltà di applicare il misuratore il Governo l'ha già, per la legge del 1886. Sicchè oggi noi, proponendo il congegno meccanico, il quale non ha preferenze nè per l'uno nè per l'altro, e si suppone che segni giustamente la produzione vera, non facciamo che un atto puro e semplice di giustizia e di moralità. E togliendo poi d'altra parte ai distillatori l'onere delle spese e le sorveglianze, rendiamo effettivamente possibile quella legge che tutti abbiamo desiderato, ma che, se il ministro non avesse voluto, applicando severamente l'articolo 8 avrebbe reso illusoria.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Seismit-Doda.

Seismit-Doda. (*Presidente della Commissione*). Una breve dichiarazione. Io sento il dovere di dichiarare alla Camera che non è esatto quanto ha affermato l'onorevole Saporito, che la modificazione proposta sia effetto di un accordo fra il relatore e l'onorevole ministro delle finanze; poichè la Commissione ne assume tutta la responsabilità.

Tutti i membri della Commissione presenti alla Camera hanno letto ed accettato quella modificazione. Ora, siccome il collega Saporito ha detto che se la Commissione fosse stata interrogata non avrebbe adottato quell'articolo, a me corre obbligo di chiarire che non trattasi, ripeto, di un concerto fra l'onorevole ministro e il relatore, il che toglierebbe ogni prestigio alla Commissione che avrebbe mancato al proprio dovere, ma che bensì

la Commissione accetta la modificazione proposta a questo articolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, *ministro delle finanze.* Io spero che l'onorevole Saporito, rientrando nella calma dello spirito suo, receda dalla vivace impressione che ha ricevuto nel leggere questo articolo. Anzitutto ha udito dall'onorevole Faina l'immenso vantaggio che ricevono le fabbriche di seconda categoria non aventi carattere industriale, nel non sopportare le spese della vigilanza.

È già questa una cosa assai importante. Ma poi rammenti l'onorevole Saporito che il Ministero aveva proposto il sistema degli abbuonamenti per queste fabbriche; ma, nel tempo stesso, una riduzione dell'abbuono dal 25 al 20: erano due disposizioni correlative. Ora si cambiano i termini: si ristabilisce l'abbuono del 25, ma si sottopongono anche queste fabbriche all'accertamento diretto.

D'altra parte non è possibile fare una discussione su questo argomento.

I tributi si accertano, per tutti i contribuenti alla stessa maniera; non si possono accertare in un modo per un contribuente, in un altro modo per un altro. Questa è la massima generale.

Quindi le fabbriche di seconda categoria, abbiano, o no, il carattere industriale, non possono dolersi che la tassa di fabbricazione sia accertata a carico loro, come si accerta a carico degli altri fabbricanti.

Sarebbe impossibile, incostituzionale, inammissibile fare per esse una eccezione.

Ciò che quei fabbricanti possono pretendere è soltanto questo; una maggiore protezione, un maggior favore quanto agli abbuoni; imperocchè trattano una materia prima, la quale è più costosa; hanno bisogno di maggiori spese di trasporto, hanno utensili industriali meno perfetti, sopportano, in una parola, spese di produzione maggiori di quelle che occorrono alle grandi fabbriche.

Dunque è sotto forma di abbuono, che si può ad esse concedere un favore; ma non mai nell'accertamento.

Quindi io prego proprio l'onorevole Saporito di non insistere nelle sue osservazioni e di riconoscere che la proposta Colombo-Faina migliora le condizioni delle fabbriche di seconda categoria, agrarie, e che con questo disegno di legge, facciamo poi, sostanzialmente, un atto giusto, e rigorosamente costituzionale.

Presidente. L'onorevole Saporito ha facoltà di parlare.

Saporito. Io devo togliere la cattiva impressione, che le mie parole hanno fatto sull'animo del relatore.

Io non ho parlato di lealtà rivolgendomi a lui; ho detto solamente che non sarebbe atto di giustizia e di lealtà, da parte della Camera, se, dopo aver votato l'altra legge, come un espediente straordinario, per venire in aiuto alla crisi enologica, oggi si venisse a votare una legge che revocasse quello che abbiamo votato antecedentemente.

Credo che l'onorevole mio amico sarà pago della mia dichiarazione.

In risposta a tutto ciò che hanno detto l'onorevole Faina e l'onorevole ministro, io dico solamente questo: è vero che voi date la franchigia delle spese, ma questa è una ironia, poichè vi ho detto e vi ripeto che le fabbriche di seconda categoria, che non hanno carattere industriale, cioè, le piccole distillerie agrarie, che sono quelle, alle quali abbiamo voluto fare delle concessioni nella precedente legge, non potranno esistere senza il metodo dell'abbuonamento. Il metodo dell'accertamento diretto non è per loro. Della franchigia delle spese non potrebbero usufruire, perchè non potrebbero esistere assoggettandole al detto accertamento.

Dopo questa modificazione dell'articolo 5, le piccole distillerie agrarie, le fabbriche di seconda categoria, che non hanno carattere industriale, sono costrette a morire. Ora, la Camera voti come crede; io voterò contro.

Presidente. Non essendovi alcuna proposta in contrario, s'intende approvato l'articolo 5, secondo la nuova forma concordata tra Governo e Commissione.

“ Art. 6. Gli spiriti prodotti dalle fabbriche di prima categoria o da quelle di seconda categoria aventi carattere industriale, devono essere custoditi in apposito locale annesso alle fabbriche secondo le disposizioni dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (serie 3ª). ”

“ Art. 7. Quando gli spiriti soggetti a tassa di vendita escono così dalle fabbriche di prima come dalle fabbriche di seconda categoria aventi carattere industriale, ovvero dagli opifici di rettificazione, devono essere accompagnati da bolla di pagamento, che servirà come bolla di circolazione, rilasciata dall'ufficio finanziario.

“ Quando gli spiriti soggetti a tassa di vendita escono dalle fabbriche di seconda categoria

non aventi carattere industriale, devono essere accompagnati da bolla di circolazione, la quale sarà rilasciata dall'ufficio finanziario o dai fabbricanti medesimi, secondo le disposizioni del regolamento per l'applicazione della presente legge. ”

L'onorevole Colombo ha proposto un emendamento a questo articolo.

Colombo. Anche a nome dell'onorevole Faina, ritiro tanto l'emendamento all'articolo 7, quanto quello all'articolo 8.

Lucca, relatore. Onorevole presidente, se mi permette...

Presidente. Parli pure.

Lucca, relatore. Essendo stato ritirato l'emendamento degli onorevoli Colombo e Faina, ed essendo stato approvato l'articolo 5, ne viene di conseguenza che, tanto nel primo comma, quanto nel secondo comma dell'articolo 7, debbano esser tolte le parole: *aventi carattere industriale*.

Ciò, in conseguenza della parificazione fatta nell'articolo 5.

Presidente. L'onorevole ministro acconsente?

Magliani, ministro delle finanze. Sì, acconsento che si tolgano quelle parole, tanto nel primo comma, quanto nel secondo.

Leggo l'articolo 7, così emendato:

“ Art. 7. Quando gli spiriti soggetti a tassa di vendita escono così dalle fabbriche di prima come dalle fabbriche di seconda categoria, ovvero dagli opifici di rettificazione, devono essere accompagnati da bolla di pagamento, che servirà come bolla di circolazione, rilasciata dall'ufficio finanziario.

“ Quando gli spiriti soggetti a tassa di vendita escono dalle fabbriche di seconda categoria, devono essere accompagnati da bolla di circolazione, la quale sarà rilasciata dall'ufficio finanziario o dai fabbricanti medesimi, secondo le disposizioni del regolamento per l'applicazione della presente legge. ”

È inutile che avverta che, discutendosi un allegato, tutti gli articoli s'intendono approvati quante volte non si faccia una proposta in contrario.

“ Art. 8. Il trasporto degli spiriti dalle fabbriche di prima e di seconda categoria agli opifici di rettificazione, agli stabilimenti per la concia dei vini comuni o per la preparazione del cognac e ai depositi a scopi industriali è soggetto a bolla di cauzione e a certificato di scarico.

“ La quantità di prodotto delle fabbriche di seconda categoria, destinata alla rettificazione sarà

dedotta dalla quantità totale, accertata agli effetti della tassa di vendita a' termini dell'articolo 3. »

L'onorevole Colombo aveva presentato un emendamento che portava la soppressione del secondo comma.

Colombo. Ho dichiarato poc'anzi di ritirarlo.

Lucca, relatore. Anche qui nel secondo comma vanno levate le parole *non aventi carattere industriale*.

Presidente. Sta bene. L'ho letto in questo modo.

L'onorevole ministro consente?

Magliani, ministro delle finanze. Consento.

Presidente. Rimane quindi approvato l'articolo 8 con questa modificazione.

“ Art. 9. Gli spiriti e le bevande alcooliche, le quali escono dai magazzini dei negozianti all'ingrosso in quantità superiore a 4 litri, devono essere accompagnati da bolla di circolazione, rilasciata dagli uffici finanziari o dai negozianti medesimi, secondo le discipline che saranno stabilite nel regolamento per l'applicazione della presente legge. »

“ Art. 10. Agli effetti della presente legge è considerata vendita al minuto quella esercitata per quantità non superiore a quattro litri.

“ L'atto di vendita al minuto è considerato come l'apertura di un esercizio non autorizzato e dà luogo a contravvenzione. »

“ Art. 11. Non è ammesso il trasporto per strada ferrata di spiriti o bevande alcooliche non accompagnate da bolla di pagamento, di cauzione o di circolazione. Queste bolle devono essere contrassegnate dalle Amministrazioni delle strade ferrate al momento nel quale la merce è presentata per la spedizione e al momento nel quale è consegnata al destinatario. »

“ Art. 12. Per gli spiriti che si trasportano sulle strade comuni, le bolle di pagamento, di cauzione o di circolazione possono essere riscontrate lungo il viaggio e al momento dell'arrivo debbono essere presentate all'ufficio finanziario, o in sua assenza al sindaco del Comune di destinazione. »

“ Art. 13. Chi esercita un opificio per la rettificazione degli spiriti è obbligato a denunciarlo all'Intendenza di finanza della provincia rispettiva.

“ L'opificio è soggetto alla vigilanza permanente dell'Autorità finanziaria. »

“ Art. 14. I negozianti all'ingrosso di spiriti e di bevande alcooliche sono obbligati a identi-

care i loro locali di deposito e di trasformazione. »

“ Art. 15. I fabbricanti di spiriti, così di prima come di seconda categoria, i rettificatori o i negozianti all'ingrosso di spiriti e di bevande alcooliche sono obbligati a tenere speciali registri, nei quali deve essere messo in evidenza il movimento giornaliero degli spiriti e delle bevande alcooliche. »

“ Art. 16. Ad agevolare il commercio che si esercita entro l'ambito dei comuni chiusi, il Governo del Re, udito il Consiglio di Stato, è autorizzato a provvedere con speciali discipline, da emanarsi per decreto reale, perchè si esegua alla entrata dei comuni medesimi il riscontro delle bolle di pagamento, di cauzione e di circolazione, accompagnanti gli spiriti e le bevande alcooliche. In questo caso la circolazione degli spiriti e delle bevande alcooliche nell'ambito dei comuni chiusi è libera e i negozianti all'ingrosso sono dispensati dalle formalità di cui agli articoli 14 e 15 di questa legge. »

“ Art. 17. Le bolle di pagamento e di circolazione rilasciate per il trasporto degli spiriti sono equiparate alle bolle considerate all'articolo 56 del regolamento doganale.

“ Tanto gli spiriti e le bevande alcooliche che vengono trasportati senza accompagnamento delle bolle medesime o con bolle per le quali il termine di scadenza sia passato, quanto quelli che sono trovati in eccedenza al carico di scrittura dei magazzini all'ingrosso, saranno sottoposti al pagamento del dazio di confine, della soprattassa di fabbricazione e della tassa di vendita, oltre a una multa estensibile dal doppio al decuplo dei mentovati tributi insieme riuniti. »

“ Art. 18. Cinque giorni prima dell'applicazione della presente legge i fabbricanti e i rettificatori di spirito, di cui alle lettere *b* e *c* dell'articolo 5, i negozianti all'ingrosso e i rivenditori al minuto di spiriti, i fabbricanti di liquori, nonchè i proprietari di stabilimenti per la preparazione del cognac e dei vini liquorosi dovranno far conoscere esattamente all'autorità finanziaria la quantità di spirito e di bevande alcooliche esistenti nei rispettivi depositi e nei locali d'esercizio.

“ Nei cinque giorni anteriori a quello nel quale la presente legge entrerà in vigore e nei primi cinque giorni della sua applicazione gli agenti della finanza determineranno le quantità di spirito e di bevande alcooliche esistenti nelle fabbriche, negli stabilimenti, nei depositi e negli esercizi sopra indicati. Queste quantità di spi-

rito saranno soggette alla tassa di vendita, da riscuotersi con le modalità prescritte nel regolamento per l'applicazione della presente legge. »

“ Art. 19. L'abbuono da concedersi, sullo spirito di prima distillazione, per cali, disperdimenti ed altre passività di fabbricazione è fissato nella misura uniforme di 20 per cento per tutte le distillerie di seconda categoria. »

Presidente. Gli onorevoli Colombo e Faina avevano presentato un emendamento a quest'articolo.

Colombo. Insieme all'onorevole Faina accetto la proposta della Commissione e del Ministero che è per la soppressione...

Presidente. La proposta non è stata fatta ancora.

Lucca, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Lucca, relatore. Debbo dichiarare che in conseguenza delle modificazioni fatte prima e delle dichiarazioni fatte dalla Commissione e dal ministro, l'articolo 19 va soppresso.

Presidente. Onorevole Della Rocca, Ella aveva presentato un emendamento, ma siccome l'articolo scompare, l'emendamento non ha più ragione di essere.

Saporito. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Saporito. Dopo che è stato votato l'articolo 5 del Ministero e della Commissione per compensare il danno prodotto alle distillerie agrarie, io proporrei che l'abbuono di 25 lire fosse portato a 35; e questo aumento non è esagerato.

Presidente. Ma se l'articolo è soppresso, onorevole Saporito.

Saporito. Ancora non è soppresso; la Camera non ha votato.

Presidente. Allora ne faccia una proposta formale!

Saporito. Io propongo che, invece dell'abbuono del 20 per cento si dica abbuono del 35 per cento. E la mia proposta è tanto giusta che fu sostenuta l'altro giorno anche dall'onorevole Colombo, il quale, parlando di applicarsi l'accertamento diretto per le fabbriche di seconda categoria non aventi carattere industriale diceva:

“ Sarebbe in questo caso giusto portare l'abbuono per queste fabbriche al 35 per cento. »

Io credo che tanto l'onorevole ministro quanto la Commissione non avranno nessuna difficoltà a concedere quello che io propongo in compenso del danno che a queste fabbriche si è arrecato coi provvedimenti votati in questa legge.

Presidente. Dunque, onorevole ministro delle finanze, la Commissione proporrebbe la soppres-

sione dell'articolo 19; l'onorevole Saporito invece propone che quell'articolo sia conservato, e che l'abbuono per le fabbriche di seconda categoria dal 20 per cento sia portato al 35 per cento.

Quale è il suo avviso?

Magliani, ministro delle finanze. Io consento alla soppressione dell'articolo 19 proposta dalla Commissione e prego l'onorevole Saporito di rinviare la sua proposta, circa la misura dell'abbuono ad un articolo aggiuntivo che è proposto dall'onorevole deputato Ercole. Noi discuteremo allora se l'abbuono del 25 per cento debba portarsi ad una misura anche più alta.

Saporito. Sì, sì...

Presidente. Ella dunque non insiste, onorevole Saporito?

Saporito. Faremo più tardi la questione.

Presidente. All'ora rimane soppresso l'articolo 19.

“ Art. 20, ora 19. Il commercio di spiriti e di bevande alcooliche all'ingrosso ed al minuto, esercitato senza licenza, è punito con una multa da 50 a 500 lire. »

“ Art. 21, ora 20. La tenuta irregolare dei registri, di cui all'articolo 15 per la quale si renda impossibile accertare il movimento degli spiriti, è punita con una multa da 5 a 250 lire.

“ La mancanza dei registri e la ricusata presentazione agli agenti della finanza sono punite con una multa da lire 50 a 500.

“ La mancanza e l'inesatta dichiarazione di cui all'articolo 18 sono punite con una multa da lire 100 a lire 1000.

“ All'infuori dei casi mentovati, qualunque azione od omissione, mediante la quale si sottragga o si tenti di sottrarre gli spiriti al pagamento del tributo o a parte di esso, è punita con una multa dal doppio al sestuplo della tassa generale di vendita. »

“ Art. 22 ora 21. Con regolamento da approvarsi per decreto reale, udito il parere del Consiglio di Stato, saranno designati gli uffici di finanza e gli altri uffici governativi incaricati dell'emissione dei documenti indicati in questa legge, e della riscossione della tassa di vendita; sarà stabilito il calo da accordare ai fabbricanti sulla quantità di spirito soggetto alla tassa di vendita; saranno determinate le regole per la tenuta dei registri di cui all'articolo 15 e le discipline per la vigilanza spettante all'amministrazione in esecuzione alle disposizioni della presente legge. »

Gli onorevoli Colombo e Faina hanno presentato un'aggiunta. Dopo le parole: “ sulla quantità

di spirito soggetto alla tassa di vendita „ proponono che si aggiunga *“ mantenendo le proporzioni degli abbuoni accordati per la tassa di fabbricazione. ”*

La Commissione accetta?

Lucca, relatore. La Commissione accetta.

Presidente. L'onorevole ministro accetta?

Magliani, ministro delle finanze. Il Ministero accetta anch'esso questa aggiunta, con riserva, che farà gli studi per la misura da determinarsi.

E poichè ho facoltà di parlare rivolgo una preghiera alla Commissione perchè voglia consentire una piccola aggiunta all'articolo 22.

Presidente. Permetta, onorevole ministro, prima finiamo quest'articolo.

Saporito. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Saporito. Io vorrei fare un emendamento a quest'aggiunta.

Siccome noi dobbiamo discutere sulla questione degli abbuoni, io toglierei le ultime parole, *“ mantenendo la proporzione degli abbuoni accordati per la tassa di fabbricazione. ”*

Presidente. Allora sopprima l'aggiunta.

Saporito. Mi pare che questo pregiudicherebbe la questione.

Presidente. Ma si oppone o no a questo emendamento?

Saporito. Io non mi oppongo all'emendamento ma vorrei tolte le ultime parole di esso.

Presidente. Ma se l'emendamento consiste appunto in questa ultime parole!

L'articolo 22 con l'aggiunta proposta dall'onorevole Colombo suonerebbe così:

“ Con regolamento da approvarsi per decreto reale, udito il parere del Consiglio di Stato, saranno designati gli uffici di finanza e gli altri uffici governativi incaricati dall'emissione dei documenti indicati in questa legge, e della riscossione della tassa di vendita; sarà stabilito il calo da accordare ai fabbricanti sulla quantità di spirito soggetto alla tassa di vendita, mantenendo la proporzione degli abbuoni accordati per la tassa di fabbricazione. Saranno determinate le regole per la tenuta dei registri di cui all'articolo 15 e le discipline per la vigilanza spettante all'Amministrazione in esecuzione alle disposizioni della presente legge. ”

Chi approva l'articolo 22 ora 21 con l'emendamento proposto dall'onorevole Colombo è pregato ad alzarsi.

(È approvato).

Magliani, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Magliani, ministro delle finanze. Io proporrei un aggiunta all'articolo 22 per completare il concetto; ed è questa:

“ È fatta facoltà al Governo di coordinare il regolamento per la fabbricazione degli spiriti anche allo scopo di garantire la finanza contro le frodi della fabbricazione clandestina raggugliando le tasse e le multe al prodotto ed alla resa in alcool della materia prima esistente nella fabbrica o nei locali annessi. ”

Prego la Commissione di esaminare questo articolo e di dare il suo avviso.

Voci. A domani! a domani!

Sprovieri. Che domani!

Presidente. È inutile gridare, facciano delle proposte.

Invito la Commissione a dichiarare se intenda esprimere ora il suo avviso su questo articolo, o se intenda esprimerlo domani.

Seismit-Doda. (*Presidente della Commissione*). La Commissione domanda alla Camera di continuare domani questa discussione.

Presidente. È nel suo diritto. Passeremo dunque all'articolo 23 ora 22.

“ Art. 23 ora 22. È data facoltà al Governo di modificare l'organico del personale tecnico di finanza per provvedere ai maggiori bisogni del servizio tecnico creati dalla presente legge. All'uopo viene concessa la somma di lire 124,200, da iscriversi nel bilancio passivo del Ministero delle finanze in aggiunta a quella già stanziata al capitolo 8 dell'esercizio 1888-89. ”

Gli onorevoli Colombo e Faina hanno proposto una aggiunta:

“ Le spese di accertamento e vigilanza per la riscossione della tassa sono a carico dello Stato. ”

Questo emendamento non è stampato. La Commissione intende che sia anche questo rimandato a domani?

Lucca, relatore. Sì.

Presidente. Rimane allora l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Della Rocca.

Voci. A domani! a domani!

Presidente. Questa discussione continuerà domani.

Risultamento della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge approvato nella seduta mattutina.

Presidente. Comunico alla Camera il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge:

“ Estensione della ininsequestrabilità dello stipendio a favore degli impiegati di ruolo dei comuni, delle provincie e delle opere pie.

Presenti e votanti 230

Maggioranza 116

Voti favorevoli 136

Voti contrari 94

(La Camera approva).

La seduta termina alle 6. 40.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Seguito della discussione sul disegno di legge: Convalidazione del regio decreto 10 febbraio 1888 n. 5189, sui dazi dei cereali ed altri provvedimenti finanziari. (126)

Discussione dei disegni di legge:

2. Provvedimenti per le Strade ferrate complementari. (106 e 106 bis)

3. Modificazioni alla legge comunale e provinciale. (18)

4. Interpellanza del deputato Sorrentino al ministro dell'interno circa l'inchiesta sull'amministrazione provinciale di Napoli.

5. Sulla pubblica sicurezza. (115)

6. Relazione della Commissione sui decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti. (II A).

7. Riforma sulla legge di pubblica sicurezza — Istituzione delle guardie di città. (86)

8. Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno. (147)

9. Modificazioni alla legge 16 dicembre 1878, concernente il Monte delle pensioni per gli insegnanti nelle scuole elementari. (3)

10. Sulla emigrazione. (85)

11. Sulle espropriazioni, sui consorzi, sulla polizia dei lavori per l'esercizio delle miniere, cave e torbiere e sulla ricerca delle miniere. (65)

12. Approvazione di vendite e permutate di beni demaniali e di altri contratti stipulati nell'interesse di servizi pubblici e governativi. (145)

13. Aggregazione del comune di Villa San Secondo al mandamento di Montechiaro d'Asti. (162)

14. Aggregazione del comune di Molochio al mandamento di Radicena. (163)

15. Costruzione di nuove opere marittime e lacuali nel novennio 1889-98. 159)

16. Convenzione con la Navigazione Generale Italiana per un servizio postale e commerciale fra Suez ed Aden. (165)

17. Autorizzazione al comune di Randazzo per eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il limite medio del triennio 1884-85-86. (22)

18. Aumento di fondi per completare le bonificazioni contemplate nella legge 23 luglio 1881, n. 333. (157)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1888. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).

